



Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

Corsi per addetti antincendio di cui al D.Lgs. 81/08 e al D.M. 2/9/2021

**Supporti didattici per lo svolgimento
dell'attività formativa
Corsi di tipo 2 -FOR**

Sommario

PREMESSA.....	4
RIFERIMENTI NORMATIVI	5
1 MODULO 1: L'incendio e la prevenzione incendi.....	6
1.1 Principi sulla combustione	6
1.1.1 La classificazione degli incendi (in relazione allo stato fisico del combustibile).....	7
1.1.2 Parametri fisici della combustione.....	8
1.1.3 Cenni sulla dinamica della combustione e sulla trasmissione del calore	10
1.1.4 Combustione delle sostanze solide, liquide e gassose	13
1.1.5 Possibili sorgenti di attivazione dell'incendio (energia di attivazione).....	14
1.1.6 Prodotti della combustione	18
1.2 Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro	19
1.3 Le sostanze estinguenti.....	19
1.4 I rischi alle persone e all'ambiente	22
1.4.1 Premessa.....	22
1.4.2 Dinamica dell'incendio.....	27
1.4.3 Effetti dell'incendio sull'uomo	29
1.5 Specifiche misure di prevenzione incendi.....	30
1.6 Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi.....	31
1.6.1 Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili.....	32
1.6.2 Utilizzo di fonti di calore	32
1.6.3 Impianti ed attrezzature elettriche.....	32
1.6.4 Il fumo e l'utilizzo di portacenere	33
1.6.5 Rifiuti e scarti di lavorazione combustibili	33
1.6.6 Aree non frequentate	33
2 MODULO 2: Strategia antincendio (prima parte)	34
2.1 Misure antincendio (prima parte):	34
2.1.1 Reazione al fuoco	34
2.1.2 Resistenza al fuoco.....	35
2.1.3 Compartimentazione	40
2.1.4 Esodo.....	45
2.1.5 Rivelazione ed allarme	51
2.1.6 Controllo di fumo e calore	55
2.1.7 Controllo dell'incendio.....	57
2.1.8 Operatività antincendio	64
2.1.9 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	65
3 MODULO 3: Strategia antincendio (seconda parte)	67
3.1 Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su	

controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza	67
3.1.1 Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza	67
3.1.2 L'importanza del controllo degli ambienti di lavoro	68
3.1.3 La segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro	68
3.1.4 I controlli e la manutenzione	69
3.1.5 Il piano di emergenza	72
4 MODULO 4: Esercitazioni pratiche	77
4.1 Estintori portatili	77
4.2 Idranti e naspi	78
4.2.1 Naspi antincendio	78
4.2.2 Utilizzo di cassetta idrante antincendio e costruzione di una condotta antincendio	79
4.2.3 Attacco di mandata per Motopompa o Autopompa	81
4.3 Dispositivi di protezione per le vie respiratorie	82
4.3.1 Classificazione DPI per protezione delle vie respiratorie	82
4.3.2 Respiratori a filtro	82
4.3.3 Respiratori isolanti	83
4.4 Presenza visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza	85

PREMESSA

Questa dispensa è stata predisposta quale supporto didattico per lo svolgimento dei corsi di formazione 2-FOR per gli addetti antincendio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della Legge 28 novembre 1996, n. 609, con le modalità di cui al D.M. 2 settembre 2021, al D.M. 14 ottobre 1996 ed alla nota DCPREV 8274 del 31/05/2022.

La formazione è uno degli aspetti più qualificanti dell'attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tra quelli che vengono subito dopo la missione principale del soccorso tecnico urgente. Il massimo coinvolgimento di tutto il personale nella formazione degli addetti antincendio è garanzia di un rapido ulteriore innalzamento del livello di conoscenze e competenze dell'intera Organizzazione e, attraverso i formatori del CNVVF, dei lavoratori, a vantaggio della sicurezza sociale.

Con queste dispense, redatte da un apposito gruppo di lavoro composto da Dirigenti e Funzionari del C.N.VV.F., si è pensato di riunire in forma organica ed opportunamente revisionata ed aggiornata tutte quelle informazioni e quei dati che servono per illustrare i contenuti principali dei corsi di formazione ed addestramento per gli addetti antincendio di livello 2-FOR, ai sensi del D.M. 2/9/2021.

Le dispense sono strutturate in modo da essere utilizzate anche come materiale didattico da distribuire ai partecipanti ai corsi di formazione.

Gli obiettivi didattici derivano dall'attenta analisi dei contenuti da erogare alle figure che sono oggetto dell'intervento formativo. Come per gli altri moduli didattici i contenuti sono stati sviluppati con riferimento alla figura dell'addetto antincendio che assolve, oltre alle sue mansioni specifiche proprie dell'ambito lavorativo, compiti per la gestione della sicurezza in esercizio ed in emergenza. I diversi temi dei moduli didattici, da quelli prettamente teorici, quali quelli relativi ai principi della combustione, a quelli più tecnici della strategia antincendio, a quelli pratici relativi all'utilizzo delle attrezzature di estinzione e di protezione, sono stati trattati non dal punto di vista tecnico, ma con metodologia prestazionale, cercando per ciascun argomento di approfondirne soprattutto la rilevanza ai fini della strategia antincendio complessiva, anche con riferimento alle procedure di emergenza.

I principali riferimenti per la trattazione delle misure antincendio sono stati il Codice di prevenzione incendi e i decreti attuativi dell'art. 46 comma 3 del D.Lgs. 81/08 (D.M. 1/9/2021, D.M. 2/9/2021, D.M. 3/9/2021) che, oltre a costituire la base per l'illustrazione degli argomenti, sono utilizzati direttamente in alcune parti ed integrati nella dispensa, come elementi sostanziali degli argomenti trattati. L'utilizzo degli strumenti normativi quale base per lo sviluppo degli argomenti è garanzia di conformità dei corsi agli indirizzi dell'amministrazione.

La trattazione è stata corredata di numerosi esempi e di approfondimenti, che vengono forniti sotto forma di note, e che sono complementi utili all'ulteriore sviluppo di esempi da parte dei docenti e ad una migliore comprensione da parte dei discenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Nel documento sono presenti riferimenti ai seguenti atti legislativi:

- **D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81** “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”
- **D.M 3 agosto 2015** “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”

Nota: Il D.M 3 agosto 2015 è generalmente denominato “codice di prevenzione incendi”

- **D.M 1 settembre 2021** “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”
- **D.M 2 settembre 2021** “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”
- **D.M 3 settembre 2021** “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

1 MODULO 1: L'incendio e la prevenzione incendi

1.1 Principi sulla combustione

La combustione è una reazione chimica di una sostanza combustibile con un comburente che dà luogo allo sviluppo di calore, fiamma, gas, fumo e luce.

La combustione può avvenire con o senza sviluppo di fiamme superficiali. La combustione senza fiamma superficiale si verifica generalmente quando la sostanza combustibile non è più in grado di sviluppare particelle volatili.

Solitamente il comburente è l'ossigeno contenuto nell'aria, ma sono possibili incendi di sostanze che contengono nella loro molecola una quantità di ossigeno sufficiente a determinare una combustione, quali ad esempio gli esplosivi e la celluloido.

Le condizioni necessarie per avere una combustione sono:

- presenza del **combustibile**
- presenza del **comburente**
- presenza di una **energia di attivazione** (innesco/sorgente di calore).

Pertanto solo la contemporanea presenza di questi tre elementi dà luogo al fenomeno dell'incendio e, di conseguenza, al mancare di almeno uno di essi l'incendio si spegne.

È importante specificare la **differenza tra combustione e incendio**, sebbene siano due fenomeni accomunati dallo stesso principio chimico-fisico.

Con il termine **combustione** ci si riferisce ad una reazione chimica di ossidazione del materiale combustibile, da parte dell'agente ossidante (il comburente), controllata nel tempo e nello spazio (ad esempio può essere considerata tale la combustione del gas combustibile che fuoriesce dal fornello di una cucina domestica).

L'incendio è invece una reazione incontrollata che dà luogo alla combustione di materiale con effetti indesiderati a causa della propagazione, nello spazio e nel tempo, delle fiamme, del calore, del fumo e dei gas di combustione, con ovvio pericolo per le persone e per i beni circostanti.

Nella letteratura della sicurezza antincendio si è soliti rappresentare il fenomeno della combustione con il cosiddetto **"triangolo del fuoco"**.

Il "triangolo del fuoco" è un espediente per facilitare la comprensione del fenomeno legato alla combustione: ogni lato del triangolo rappresenta infatti un componente della reazione chimica (il combustibile, il comburente e l'energia di attivazione) e, dal momento che per innescare e mantenere tale reazione è necessaria la contemporanea presenza dei suddetti elementi, è



è altrettanto facile intuire come l'assenza di uno qualsiasi dei lati del triangolo comporti la cessazione della combustione (ovvero lo spegnimento dell'incendio, detto anche estinzione).

Quindi per ottenere lo spegnimento dell'incendio si può ricorrere a tre sistemi:

- **esaurimento del combustibile**: allontanamento o separazione della sostanza

combustibile dal focolaio d'incendio;

- **soffocamento**: separazione del comburente dal combustibile o riduzione della concentrazione di comburente in aria;
- **raffreddamento**: sottrazione di calore fino ad ottenere una temperatura inferiore a quella necessaria al mantenimento della combustione.

A rigore, oltre alle tre modalità di estinzione sopraelencate, anche se non riconducibile a nessuno dei 3 lati del triangolo del fuoco, è da annoverare anche l'inibizione chimica (detta anche anticatalisi). Tale modalità di estinzione consiste nell'utilizzo di particolari agenti chimici che, a contatto con il calore dell'incendio, generano sostanze inibitrici del processo chimico di combustione che ne bloccano la reazione di ossidazione.

Normalmente per lo spegnimento di un incendio si utilizza una combinazione delle operazioni di esaurimento del combustibile, di soffocamento e di raffreddamento.

Poiché un incendio, nella quasi totalità dei casi, per ciò che riguarda la sostanza comburente viene alimentato dall'ossigeno naturalmente contenuto nell'aria, ne consegue che esso si caratterizza per tipo di combustibile e per il tipo di sorgente d'innesco.

1.1.1 La classificazione degli incendi (in relazione allo stato fisico del combustibile)

Gli incendi vengono distinti in cinque classi secondo lo stato fisico dei materiali combustibili con un'ulteriore categoria che tiene conto delle particolari caratteristiche degli incendi di natura elettrica.

- **classe A** incendi di materiali solidi
- **classe B** incendi di liquidi infiammabili
- **classe C** incendi di gas infiammabili
- **classe D** incendi di metalli combustibili
- **classe F** incendi che interessano mezzi di cottura (oli e grassi vegetali e animali)

Nota: È appena il caso di far notare come nella classificazione degli incendi sopra riportata sia assente la *classe E* che in passato veniva utilizzata per indicare gli incendi generati da apparecchiature elettriche in tensione (ovvero "percorse" da corrente elettrica). Tale classe ad oggi non trova più applicazione in quanto i materiali costituenti tali apparecchiature generano incendi assimilabili alle classi A e B. È tuttavia opportuno focalizzare l'attenzione sull'argomento in quanto nel bagaglio culturale di un addetto al servizio antincendio deve essere chiaro il concetto che incendi di materiali percorsi da corrente elettrica comportano un ulteriore rischio oltre a quello della combustione: l'elettrocuzione.

La classificazione degli incendi è tutt'altro che accademica, in quanto essa consente l'identificazione della classe di rischio d'incendio a cui corrisponde una precisa azione operativa antincendio ovvero un'opportuna scelta del tipo di estinguente.

Affinché in un combustibile si sviluppi e propaghi una combustione, occorre una sorgente d'ignizione tale da dar luogo all'inizio di una reazione di combustione che sia poi in grado di auto sostenersi. Ciò vuol dire che una parte dell'energia prodotta dall'incendio, deve trasferirsi alla superficie del combustibile aumentandone la temperatura. Infatti all'aumentare della temperatura, aumenta la tendenza di una reazione chimica (quale quella di combustione) ad incrementare di molto la sua velocità. Questo avviene con modalità diverse a seconda che il combustibile sia solido, liquido o gassoso.

- Nel caso di un **combustibile solido**, il trasferimento del calore prodotto dall'incendio dà origine ad un fenomeno di "pirolisi" ovvero di decomposizione termochimica del

materiale. I legami della materia allo stato solido si rompono e le molecole “liberate” dal reticolo cristallino costituente la struttura del materiale solido, possono combinarsi con l’ossigeno alimentando la reazione di combustione.

- Nel caso di un **liquido infiammabile**, l’aumento della temperatura dà luogo all’evaporazione di molecole che passano allo stato vapore potendosi così combinare con il comburente ed alimentare la combustione.
- Le sostanze allo **stato gassoso**, invece, richiedono normalmente un minor apporto energetico per l’attivazione di una reazione di combustione, poiché trovandosi già in fase gas sono caratterizzate da più deboli legami chimici costituenti la materia.

Quanto una reazione di combustione riesca più o meno facilmente a propagarsi nel combustibile e con quale velocità questa propagazione avviene, dipende da innumerevoli fattori.


Tra questi i principali sono i parametri fisici:

- Limite superiore e inferiore di infiammabilità;
- Temperatura di infiammabilità;
- Temperatura di accensione.

1.1.2 Parametri fisici della combustione

a) Limite superiore e inferiore di infiammabilità

Affinché una reazione di combustione possa avvenire è necessaria la presenza contemporanea di un combustibile, di un comburente e di una sorgente di attivazione. E’ però necessario che il combustibile ed il comburente siano presenti nelle giuste proporzioni perché, qualora vi sia un eccesso oppure un difetto di combustibile in rapporto al comburente disponibile, la miscela combustibile-comburente potrebbe non infiammarsi.



Per ogni miscela di gas o vapori infiammabili, esiste quindi un limite superiore ed inferiore di infiammabilità che si esprime come percentuale in volume di combustibile nella miscela aria-combustibile, e che rappresentano rispettivamente la concentrazione massima e minima di combustibile nella miscela, oltre le quali la miscela stessa non brucia ovvero una fiamma non è in grado di propagarsi.

Tali parametri, riferendosi a concentrazioni in volume di vapore infiammabile, sono caratteristici solamente dei **liquidi** e dei **gas combustibili**.

La differenza tra il limite superiore ed inferiore di infiammabilità di un combustibile, si definisce

campo di infiammabilità. Maggiore è il campo di infiammabilità di una sostanza, più alta è la probabilità di propagazione di una reazione di combustione nella miscela combustibile-comburente e dunque maggiore è la pericolosità del combustibile.

Nella tabella seguente, sono riportati i limiti di infiammabilità di alcune sostanze:

Combustibile	Limite inferiore %	Limite superiore %
Benzina	0,9	7,5
Gas naturale	3	15
Gasolio	1	6
Butano	1,5	8,5
Metano	5	15

Un esempio pratico, utile per la comprensione di questi parametri, è il fornello della cucina domestica: esercitando la pressione sulla manopola si apre la valvola che lascia uscire il gas infiammabile in aria (ad es. metano) e si attiva contemporaneamente la scintilla (innesco). La fiamma compare istantaneamente non appena la concentrazione di gas metano in aria è del 5% (limite inferiore). Ruotando la manopola aumenta l'apertura della valvola e conseguentemente la concentrazione di metano in aria che determina un aumento della fiamma. Raggiunto il 15% (limite superiore) di concentrazione di metano, un ulteriore aumento comporterà l'estinzione della fiamma per eccesso di combustibile (ovvero la fuoriuscita della miscela gas-ossigeno dal campo di infiammabilità).

La velocità con cui la reazione di combustione si propaga all'interno di una miscela di un combustibile in fase gas o vapore in aria, è nulla in corrispondenza dei limiti di infiammabilità e aumenta man mano che la concentrazione del combustibile si approssima ai valori centrali del campo di infiammabilità

Infine, i limiti di infiammabilità variano al variare della pressione e della temperatura. Normalmente all'aumentare di queste aumenta il campo d'infiammabilità.

b) Temperatura di infiammabilità

La temperatura di infiammabilità è la più bassa temperatura alla quale un combustibile liquido emette vapori sufficienti a formare con l'aria una miscela che, **se innescata**, brucia spontaneamente.

Minore è la temperatura di infiammabilità e maggiore è la pericolosità del combustibile. La benzina ad esempio che, ha una temperatura di infiammabilità inferiore a 0°C, a temperatura ambiente rilascia vapori che se innescati bruciano.

Nella tabella seguente sono riportati alcuni valori indicativi della temperatura di infiammabilità di alcune sostanze:

Sostanza	T _i (°C)
Acetone	-18
Benzina	-20
Gasolio	65
Alcool etilico	13
Alcool metilico	11
Toluolo	4
Olio lubrificante	149

c) Temperatura di accensione (o di autoaccensione)

La temperatura di accensione o di autoaccensione, rappresenta la temperatura minima alla quale un combustibile, in presenza d'aria brucia senza necessità di innesco.

Tale parametro è definibile per qualsiasi sostanza combustibile, sia essa solida, liquida o gassosa. Per comprenderne meglio il significato si può immaginare di osservare un materiale combustibile isolato, circondato esclusivamente di aria (contenente il naturale tenore di ossigeno comburente), il cui ambiente è sottoposto ad un graduale e continuo innalzamento di temperatura: il valore di temperatura alla quale inizia spontaneamente la combustione definisce la temperatura di autoaccensione.

Nella tabella seguente sono riportati alcuni valori indicativi della temperatura di accensione di alcune sostanze:

Sostanza	T _a (°C)
Acetone	540
Benzina	250
Gasolio	220
Idrogeno	560
Alcool metilico	455
Carta	230
Legno	220÷250
Gomma sintetica	300
Metano	537

Minore è la temperatura di accensione e maggiore sarà la pericolosità del combustibile.

È opportuno sottolineare che la temperatura d'infiammabilità e la temperatura di accensione sono due aspetti radicalmente diversi.

Innanzitutto la temperatura d'infiammabilità, proprio perché riferita all'emissione di vapori infiammabili, è ovviamente definita *solo* per le sostanze combustibili *liquide*.

Inoltre, a differenza della temperatura di accensione, la temperatura di infiammabilità individua l'inizio della condizione per la quale un liquido infiammabile emette vapori in aria in concentrazioni tali da formare una miscela infiammabile, ma non necessariamente l'inizio della combustione. Facendo riferimento al triangolo del fuoco si può dire che un liquido infiammabile, sottoposto alla sua temperatura di infiammabilità, forma solo due lati del triangolo (miscela combustibile-comburente); la combustione avverrà non appena vi sarà l'innesco.





Per rafforzare il concetto ed evidenziare la differenza tra i due parametri citati si fa notare come la benzina, liquido estremamente infiammabile, pur avendo una bassissima temperatura d'infiammabilità sia caratterizzata da una temperatura di accensione relativamente alta (ad esempio maggiore della carta).

1.1.3 Cenni sulla dinamica della combustione e sulla trasmissione del calore

Una volta avviata una reazione di combustione, i prodotti che da essa si generano, danno luogo alla formazione di un "plume" (pennacchio) di gas caldi (fuliggine prodotta da solidi o aerosol di liquidi, gas e vapori di combustione) che, trovandosi ad una temperatura maggiore di quella ambiente si muovono verso l'alto, in quanto meno densi dell'aria. Il movimento verso l'alto dei gas di combustione, aspira l'aria alla base delle fiamme facendo in modo che affluisca un certo

apporto di ossigeno necessario alla reazione.

Il meccanismo di combustione appena descritto può essere schematicamente rappresentato nella figura seguente, all'interno della quale sono stati anche rappresentati, il moto verso l'alto dei fumi/gas e vapori di combustione e gli afflussi d'aria che trasportano l'ossigeno alla base delle fiamme a cui è stato fatto cenno.

Meccanismo di combustione e sviluppo dell'incendio	
<p>La presenza di una sorgente d'ignizione (punto 1), sollecitando termicamente il materiale combustibile, dà luogo, nella zona più prossima alla sorgente, ad una zona di degradazione locale della materia (punto 2).</p>	<p style="text-align: center;">ARIA (OSSIGENO)</p> 
<p>Per effetto del cimento termico subito dal combustibile all'interno di tale area (punto 2), i legami chimici costituenti la materia si rompono, ottenendo così delle molecole di combustibile pronte a combinarsi con l'ossigeno presente in aria, dando avvio alla fase iniziale dell'incendio.</p>	<p style="text-align: center;">ARIA (OSSIGENO)</p> 
<p>A tal punto, la reazione chimica di combustione, produce energia sottoforma di calore (punto 3), che sollecita ulteriormente il materiale combustibile più vicino.</p>	<p style="text-align: center;">ARIA (OSSIGENO)</p> 
<p>Se il calore prodotto, che investe il materiale combustibile, è sufficientemente intenso, l'incendio si propaga. Si amplifica così la zona del combustibile che partecipa al fenomeno di pirolisi/evaporazione (punto 4), zona dalla quale viene generato un apporto di combustibile (punto 5) che affluisce nella zona di combustione (punto 6), cioè nella zona all'interno della quale avviene la reazione di combustione.</p>	<p style="text-align: center;">ARIA (OSSIGENO)</p> 

All'interno della zona combustione (punto 6), il materiale combustibile generato alimenta ulteriormente lo **sviluppo di fiamme (punto 7)** e, più in generale, dei **prodotti della combustione (fumo/gas e vapori – punto 8)**.

La produzione di calore (punto 3), che sollecita il materiale combustibile presente, e l'afflusso di aria (**punto 9**) alimentano l'incendio che si propaga fino alla consumazione del materiale disponibile, con conseguente estinzione del fuoco.

Nota: Qualora, l'ossigeno utilizzato nella combustione non dovesse essere reintegrato, ad esempio nel caso di un incendio che si sviluppa all'interno di un ambiente confinato in assenza di superfici di ventilazione (chiusura di porte e/o finestre), la combustione rallenta al ridursi delle concentrazioni di ossigeno. Se il processo prosegue, si può raggiungere una concentrazione limite di ossigeno oltre la quale, non potrà più essere sostenuta una combustione con fiamma.

Sviluppo Incendio – Legenda

1	Innesco
2	Degradazione localizzata
3	Calore di combustione
4	Zona di pirolisi
5	Combustibile in fase di pirolisi
6	Zona di combustione
7	Fiamme
8	Fumi, gas e vapori di combustione
9	Afflusso d'aria (ossigeno)

In linea del tutto generale si potrebbe anche verificare il caso di sorgenti d'ignizione non efficaci, ovvero non in grado di innescare un incendio in un materiale combustibile in grado poi di autosostenersi. Questa situazione è tipica di quei casi in cui l'energia di attivazione non è sufficiente in rapporto alla tipologia del combustibile. Pensiamo ad esempio ad una piccola sorgente d'ignizione, quale quella rappresentata da una piccola fiamma di una candela, oppure da un fiammifero o ancora un accendino messa a contatto con un combustibile solido quale un pezzo di legno.

Non è detto, in questo caso, che tali sorgenti siano in grado di innescare un incendio in quel combustibile. Potrebbe ad esempio verificarsi un iniziale innesco che interessa una porzione

limitata del combustibile, a cui non segue poi una propagazione alle restanti parti secondo il meccanismo di reazione a catena sopra descritto.

La fase iniziale di un incendio, dunque, può o meno essere seguita da una successiva fase di propagazione, e ciò dipende tipicamente dalla potenza della sorgente d'ignizione e dall'inerzia termica del combustibile ovvero dalla maggiore o minore propensione del combustibile a bruciare.

1.1.4 Combustione delle sostanze solide, liquide e gassose

a) La combustione delle sostanze solide

La **combustione delle sostanze solide** è caratterizzata dai seguenti parametri:

- pezzatura e forma del materiale;
- grado di porosità del materiale;
- elementi che compongono la sostanza;
- contenuto di umidità del materiale;
- condizioni di ventilazione.

Il **grado di pezzatura** è il rapporto tra il volume del combustibile e la sua superficie esterna. Se un combustibile ha una grande pezzatura vuol dire che le superfici a contatto con l'aria sono relativamente limitate in rapporto al suo volume. Al contrario, se a parità di massa, diminuisce la pezzatura del combustibile come ad esempio per un combustibile suddiviso in minute particelle (polvere di legno), aumenta la superficie esterna attraverso cui avvengono i fenomeni di scambio termico con l'ambiente e con essa la suscettibilità del materiale a bruciare.

Il processo di combustione delle sostanze solide porta alla formazione di braci che sono costituite dai residui carboniosi della combustione stessa.

b) La combustione dei liquidi infiammabili

Tutti i liquidi sono in equilibrio con i propri vapori che si sviluppano in misura differente a seconda delle condizioni di pressione e temperatura sulla superficie di separazione tra pelo libero del liquido e mezzo che lo sovrasta. Nei liquidi infiammabili la combustione avviene proprio quando, in corrispondenza della suddetta superficie, i vapori dei liquidi, miscelandosi con l'ossigeno dell'aria in concentrazioni comprese nel campo di infiammabilità, sono opportunamente innescati.

Pertanto, per bruciare in presenza di innesco, un liquido infiammabile deve passare dallo stato liquido allo stato di vapore. L'indice della maggiore o minore combustibilità di un liquido è fornito dalla temperatura di infiammabilità. In base alla temperatura di infiammabilità i liquidi infiammabili sono classificati come segue:

- Categoria A: liquidi aventi punto di infiammabilità inferiore a 21°C
- Categoria B: liquidi aventi punto di infiammabilità compreso tra 21°C e 65°C
- Categoria C: liquidi aventi punto di infiammabilità compreso tra 65°C e 125°C

SOSTANZE	Temperatura di infiammabilità (°C)	Categoria
gasolio	65	C
acetone	-18	A
benzina	-20	A
alcool metilico	11	A
alcool etilico	13	A
toluolo	4	A
olio lubrificante	149	C

c) I gas

Nelle applicazioni civili ed industriali i gas, compresi quelli infiammabili, sono generalmente contenuti in recipienti atti ad impedirne la dispersione incontrollata nell'ambiente.

I gas in funzione delle loro caratteristiche fisiche possono essere classificati come segue:

- **GAS LEGGERO**

Gas avente densità rispetto all'aria inferiore a 0,8 (idrogeno, metano, etc.) Un gas leggero quando liberato dal proprio contenitore tende a stratificare verso l'alto.

- **GAS PESANTE**

Gas avente densità rispetto all'aria superiore a 0,8 (GPL, acetilene, etc.) Un gas pesante quando liberato dal proprio contenitore tende a stratificare ed a permanere nella parte bassa dell'ambiente ovvero a penetrare in cunicoli o aperture praticate a livello del piano di calpestio.

In funzione delle loro modalità di conservazione, i gas possono essere classificati in gas compressi, gas liquefatti, gas refrigerati e gas disciolti.

1.1.5 Possibili sorgenti di attivazione dell'incendio (energia di attivazione)

Di seguito vengono descritte le caratteristiche delle sorgenti d'ignizione più comunemente note, riportando anche degli esempi finalizzati ad evidenziare in quali situazioni le suddette sorgenti possono risultare efficaci nell'attivazione di un incendio

a) Piccola fiamma prodotta da una candela, fiammiferi o accendino

Una sorgente d'ignizione rappresentata da una piccola fiamma, come quella generata da una candela, un accendino o anche una scatola di fiammiferi, produce flussi termici maggiori nella direzione della fiamma, piuttosto che in direzione trasversale alla fiamma. Questo conferma la propensione della fiamma di una candela ad accendere combustibili a qualche distanza immediatamente sopra la fiamma ma non anche combustibili posti a lato di essa.

Una piccola fiamma per accendere un combustibile deve essere posta in posizione molto vicina. Esiste infatti una regola di carattere generale per cui, minore è l'energia della sorgente di accensione, più la sorgente e il primo combustibile devono essere prossimi affinché si possa verificare un incendio.

b) Scintille ed archi elettrici

La definizione di scintilla è ambigua perché il termine può riferirsi a una delle due situazioni di seguito elencate:

- un arco elettrico di breve durata in cui la corrente elettrica si scarica attraverso l'aria o altro

isolante;

- un minuscolo frammento di materiale solido incandescente che si muove attraverso l'aria;

La scintilla elettrica non è facilmente distinta dall'arco elettrico, tranne per la durata.

Nota: L'arco elettrico persiste come una scarica per un certo intervallo di tempo. È quindi più semplice considerare tutti questi fenomeni elettrici come archi di diversa durata e lasciare il termine scintilla per rappresentare una particella solida o goccia fusa riscaldata da qualche processo. Più un arco elettrico persiste a lungo nel tempo, più questo è in grado di riscaldare i materiali posti nei suoi immediati dintorni, trasferendo ad essi calore. Poiché l'arco può persistere da pochi microsecondi a centinaia di secondi, il calore totale rilasciato può essere ricompreso all'interno di una gamma molto ampia, da un valore piccolo associato ad un breve arco di elettricità statica a valori enormi per un fulmine.

c) Superfici calde

La maggior parte degli oggetti caldi sono riscaldati mediante una fiamma, mediante riscaldamento per attrito, o dal flusso di corrente elettrica che li attraversa.

Se materiali combustibili entrano in contatto con questi elementi riscaldanti, possono essere innescati.

La valutazione di un eventuale accensione di un combustibile a causa di una superficie calda non è una semplice questione di confronto tra la temperatura della superficie con la temperatura di autoaccensione del combustibile.

L'accensione di qualsiasi combustibile non si verificherà se non vi è abbastanza calore che viene trasferito in una massa sufficiente di combustibile e tale da stabilire una fiamma persistente. Il trasferimento di calore da una superficie dipende infatti dalla natura e dalla forma della superficie, dalla natura del contatto, e se il contatto con il combustibile viene mantenuto sufficientemente a lungo.

Nota: Contatti molto brevi a volte non permettono il trasferimento di una quantità di calore sufficiente per l'accensione. Ad esempio, un combustibile liquido volatile gocciolato su una superficie calda metallica piana rischia di raffreddare la zona di contatto per evaporazione. I vapori risultanti salgono per convezione dalla superficie calda, riducendo così il tempo di permanenza. In queste situazioni, la temperatura della superficie calda è in genere efficace all'accensione del vapore generato dal liquido infiammabile, se risulta significativamente maggiore della temperatura di autoaccensione del liquido.

d) Attrito

Come fonte di accensione, l'attrito è riconducibile al caso di un "oggetto caldo". L'attrito tra due superfici in movimento genera calore (come nei freni a disco di un'automobile, che possono diventare estremamente caldi). L'attrito è stato sempre considerato una fonte di accensione di un fuoco, si pensi a quello generato strofinando due bastoncini di legno l'uno contro l'altro, facendo ruotare una punta di legno in una depressione ricavata nell'altro pezzo. In questo caso il legno è utilizzato, perché oltre ad essere un combustibile, è un cattivo conduttore di calore, permettendo così di accumulare il calore generato per attrito senza disperderlo fino a raggiungere l'accensione dei bastoncini.

L'attrito spesso è un fenomeno indesiderato e causa d'innescò di incendi, specialmente nelle macchine che contengono parti in movimento.

Nota: Ad esempio un cuscinetto in rotazione che si surriscalda a causa di una lubrificazione inadeguata può provocare proiezione di frammenti metallici caldi, e il successivo innescò di materiali combustibili adiacenti. Ogni cuscinetto che non dispone di un'adeguata lubrificazione può diventare caldo attraverso l'attrito, e il contatto dell'oggetto caldo con un combustibile di facile accensione può provocare un incendio. La mancanza di lubrificazione è senza dubbio una delle fonti di incendi scaturiti in macchine in uso. Altri possibili esempi, sono rappresentati da nastri trasportatori e cinghie, che possono incepparsi, o essere costrette a muoversi contro i rulli bloccati, provocando un estremo riscaldamento per attrito. Lavorazioni che sviluppano attrito come fresatrici, torni sono in grado di generare una pioggia di particelle calde che possono innescare l'accensione di materiali posti nelle vicinanze come rifiuti o a contatto con tali apparecchiature da lavoro. Infine, fenomeni di attrito possono anche verificarsi all'interno di impianti di estrazione, come quelli a servizio di silos contenenti materiali combustibili, in caso di mancata

manutenzione o controllo dei suddetti impianti e dei relativi componenti, quali coclee di estrazione dei materiali.


e) Radiazione termica

Il calore radiante gioca un ruolo molto importante come principale causa di propagazione degli incendi, meno come fonte primaria d'accensione.

Ciò nonostante, il calore radiante emesso da caminetti, stufe e caloriferi può ad esempio portare materiale di natura cellulosa prossimo alla temperatura di accensione.

La trasmissione del calore per conduzione non è l'unico modo di attivazione di un incendio, in alcuni casi l'incendio può attivarsi se c'è un sufficiente calore radiante. In questo caso, le qualità riflettenti o assorbenti del combustibile sono di fondamentale importanza, così come la sua densità e la conduttività termica. Tutto ciò che è necessario è che il combustibile possa assorbire più calore di quello che può dissipare, raggiungendo per questo una temperatura superiore a quella di autoaccensione anche se localmente in alcune zone. I raggi della luce solare diretta (che corrispondono ad un tipico flusso di calore radiante la cui intensità è dell'ordine di 1 kW/m^2) non sono abbastanza intensi per innescare un incendio nei materiali combustibili comuni, ma se sono concentrati o focalizzati da un oggetto trasparente in grado di convogliarli, possono raggiungere i $10\div 20 \text{ kW/m}^2$ nel punto focale del percorso della luce, potendo a questo punto innescare del materiale facilmente combustibile, come quello di natura cellulosa.

Più in generale la radiazione termica è la principale causa di propagazione di un incendio che si sviluppa all'interno di un ambiente confinato. Non a caso, dal punto di vista scientifico è generalmente assunto che la fase di flash-over di un incendio (punto 1.4.2) ovvero la fase generalizzata di propagazione a tutti i combustibili presenti, si raggiunge quando il flusso termico radiante prodotto dai fumi e gas caldi stratificati a soffitto, raggiunge il valore circa 20 kW/m^2 a pavimento. Nell'intorno di tale valore, infatti, i combustibili solidi presenti nell'ambiente pirolizzano partecipando alla combustione.



f) Autocombustione

L'autocombustione si verifica quando un materiale combustibile si innesca in assenza di sorgenti esterne di attivazione. Infatti, nell'autocombustione, l'energia di attivazione è fornita dal calore generato da processi quali reazioni biochimiche o fermentazioni. In generale, l'autocombustione si ha quando una sostanza si ossida (brucia) ad una velocità tale che la generazione di calore supera la sua dissipazione, con un accumulo di energia termica tale da provocare l'accensione.

L'accumulo di energia può verificarsi in quei casi in cui la sostanza combustibile, quale fieno,

carbone, viene stoccata in cumuli che non consentono la dissipazione del calore e determinando così un incremento della temperatura interna al cumulo. La crescita di temperatura, a sua volta, aumenta la velocità di reazione e con essa la produzione e l'accumulo di altra energia sotto forma di calore. Questo meccanismo può determinare il raggiungimento della "temperatura di accensione del combustibile" all'interno del cumulo, con l'inevitabile innesco di un incendio.

Il carbone attivo può dar luogo ad un'autocombustione in masse di qualche chilo e la reazione richiede da diverse ore ad alcuni giorni. Fieni ed erbe richiedono masse rilevanti (100 kg o più) e giorni o settimane prima che possa avvenire un'accensione, anche a temperature moderate.

Più alta è la temperatura di partenza e più velocemente il processo può progredire. La biancheria di cotone, se non adeguatamente asciugata attraverso un processo di essiccazione eseguito dopo un lavaggio, può auto-innescarsi dopo poche ore.

La presenza di oli da cucina che non sono stati rimossi dal lavaggio può contribuire ad un auto-riscaldamento della biancheria, come anche la presenza di residui di candeggina.

g) Reazioni chimiche esotermiche

Un certo numero di composti chimici sono in grado di generare grande calore, anche con formazione di fiamme. Alcuni incendi accidentali, avvenuti all'interno di negozi di prodotti per la casa, sono conseguenti a perdite o fuoriuscite di agenti corrosivi (acidi o basi) che sono entrati in contatto con metalli o materiali combustibili che, al contatto con forti ossidanti (cloro per piscina), hanno dato luogo ad una reazione esotermica.

Nota: [si dice reazione esotermica una reazione chimica che produce energia termica.](#)

Tali reazioni accadono più frequentemente all'interno di impianti industriali, e richiedono per una valutazione l'attenta conoscenza dei meccanismi di reazione. Molti incendi di origine chimica sono dovuti alla combustione o decomposizione di sostanze chimiche pericolose che in particolari situazioni possono dar luogo a reazioni fuggitive molto veloci e caratterizzate da rapidi incrementi di temperatura e pressione.

h) Sigarette

Sigarette e sigari, essendo fonti di combustione senza fiamma (covanti), pur avendo una bassa potenza di rilascio termico, possono innescare combustibili cellulósici finemente divisi, imbottiture di cotone e materiali termoplastici quali schiume.

Mozziconi di sigarette accesi, abbandonati in cestini porta rifiuti possono innescare incendi; al contrario, mozziconi accesi lasciati cadere su pozze di liquidi infiammabili difficilmente risultano "efficaci" all'accensione di un incendio anzi, più facilmente si spengono una volta terminata la loro corsa all'interno della pozza di liquido.

i) Apparecchi elettrici

Il calore prodotto dagli apparecchi elettrici può, naturalmente, causare l'accensione di materiali combustibili posti nelle vicinanze, anche quando i suddetti apparecchi sono utilizzati correttamente. Stufe elettriche, tostapane, o forni offrono una fonte di accensione per la presenza di resistenze elettriche che possono raggiungere temperature superficiali dell'ordine dei 600 °C o maggiori. Tali superfici calde possono ad esempio innescare la maggior parte dei materiali cellulósici (compresi gli alimenti) se entrano in contatto con essi.

Le lampade ad incandescenza possono generare temperature in aria, in corrispondenza della superficie del bulbo di vetro, che vanno da 70 °C ai 270 °C in funzione della potenza della lampada.

Tali temperature possono bruciare materiali cellulosici o fondere materiali sintetici che entrano in contatto con la sorgente di calore.

1.1.6 Prodotti della combustione

La conoscenza dei prodotti della combustione è fondamentale per comprendere i rischi connessi con lo sviluppo di un incendio e per saper adottare, in contesti emergenziali, le possibili contromisure di salvaguardia atte a ridurre gli effetti sull'uomo.

Tra i prodotti della combustione quelli che ci interessano sono i seguenti:

- gas di combustione
- fiamme
- fumo
- calore

a) Gas di combustione

I gas di combustione sono quei prodotti della combustione che rimangono allo stato gassoso anche quando raggiungono raffreddandosi la temperatura ambiente di riferimento 15 °C. I principali gas di combustione sono:

• <i>ossido di carbonio</i>	• <i>aldeide acrilica</i>
• <i>anidride carbonica</i>	• <i>fosgene</i>
• <i>idrogeno solforato</i>	• <i>ammoniaca</i>
• <i>anidride solforosa</i>	• <i>ossido e perossido di azoto</i>
• <i>acido cianidrico</i>	• <i>acido cloridrico</i>

La produzione di tali gas dipende dal tipo di combustibile, dalla percentuale di ossigeno presente e dalla temperatura raggiunta nell'incendio.

Nella stragrande maggioranza dei casi, la mortalità per incendio è da attribuire all'inalazione di questi gas che producono danni biologici per anossia o per tossicità.

Tra i gas prodotti dall'incendio rientra anche il vapore acqueo, che non è un gas di combustione, in quanto torna allo stato liquido una volta raffreddato.

b) Fiamme

Le fiamme sono costituite dall'emissione di luce conseguente alla combustione di gas sviluppatasi in un incendio.

Nota: In particolare nell'incendio di combustibili gassosi è possibile valutare approssimativamente il valore raggiunto dalla temperatura di combustione dal colore della fiamma.

Scala cromatica delle temperature nella combustione dei gas

Colore della fiamma	Temperatura (°C)
Rosso nascente	525
Rosso scuro	700
Rosso ciliegia	900
Giallo scuro	1100
Giallo chiaro	1200
Bianco	1300
Bianco abbagliante	1500

c) Fumi

I fumi sono formati da piccolissime particelle solide (aerosol) e liquide (nebbie o vapori condensati). Le particelle solide sono sostanze incombuste che si formano quando la combustione avviene in carenza di ossigeno e vengono trascinate dai gas caldi prodotti dalla combustione stessa, e impediscono la visibilità ostacolando l'attività dei soccorritori e l'esodo delle persone. Le particelle solide dei fumi, che sono incombusti e ceneri, rendono il fumo di colore scuro. Le particelle liquide, invece, sono costituite essenzialmente da vapor d'acqua, che

al di sotto dei 100°C condensa dando luogo a fumo di color bianco.

d) Calore

Il calore è la causa principale della propagazione degli incendi. Realizza l'aumento della temperatura di tutti i materiali e i corpi esposti, provocandone il danneggiamento fino alla distruzione.

1.2 Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro

Le condizioni che possono determinare l'insorgenza di un incendio sono da ricercare nei numerosi fattori che caratterizzano gli ambienti (di lavoro e non) e che non si esauriscono nella semplice disamina delle sostanze combustibili presenti e dei potenziali meccanismi di innesco. Infatti, a prescindere dai livelli di pericolo intrinseci di un dato luogo, dipendenti anche dalla tipologia di attività svolta, gioca un ruolo fondamentale il sistema di gestione attuato per definire le misure di esercizio e comportamentali più corrette nei riguardi della sicurezza antincendio.

Per esprimere meglio tale concetto si può senz'altro affermare che un luogo di lavoro nel quale si detengono grandi quantitativi di combustibile e/o vengono effettuate lavorazioni pericolose, ma che al contempo viene esercito con adeguate misure tecniche, organizzative e gestionali, possa essere caratterizzato, da un punto di vista statistico, da un minore livello di rischio rispetto ad altro luogo di lavoro che, seppur contraddistinto da fattori di pericolo minori, disponga di carenti misure di prevenzione e controllo.

In conclusione si deve tenere presente che il rischio d'incendio è fortemente influenzato dai sistemi organizzativi e dai comportamenti adottati dagli occupanti.

A titolo meramente indicativo e non esaustivo, si elencano alcune delle cause e delle condizioni di pericolo più comuni per il rischio incendio:

- deposito o manipolazione non idonea di sostanze infiammabili o combustibili;
- accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile che può essere facilmente incendiato (accidentalmente o deliberatamente);
- negligenza nell'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore;
- inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;
- impianti elettrici o utilizzatori difettosi, sovraccaricati e non adeguatamente protetti;
- riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;
- apparecchiature elettriche lasciate sotto tensione anche quando inutilizzate;
- utilizzo non corretto di impianti di riscaldamento portatili;
- ostruzione della ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;
- fumare in aree ove è proibito o non usare il posacenere;
- negligenze di appaltatori o di addetti alla manutenzione.

1.3 Le sostanze estinguenti

L'estinzione dell'incendio si ottiene per raffreddamento, sottrazione del combustibile e soffocamento. Tali azioni possono essere ottenute singolarmente o contemporaneamente

mediante l'uso delle sostanze estinguenti, che vanno scelte in funzione della natura del combustibile e delle dimensioni del fuoco.

È di fondamentale importanza conoscere le proprietà e le modalità d'uso delle principali sostanze estinguenti:

- acqua
- schiuma
- polveri
- gas inerti
- agenti estinguenti alternativi

a) Acqua

L'acqua è la sostanza estinguente per antonomasia. La sua azione estinguente si esplica con le seguenti modalità:

- abbassamento della temperatura del combustibile per assorbimento del calore;
- azione di soffocamento per sostituzione dell'ossigeno con il vapore acqueo;
- diluizione di sostanze infiammabili solubili in acqua fino a renderle non più tali;
- imbibimento dei combustibili solidi.

L'uso dell'acqua quale agente estinguente è consigliato per incendi di combustibili solidi. Tuttavia esistono sostanze incompatibili, come ad esempio il sodio ed il potassio che a contatto con l'acqua liberano idrogeno (sostanza pericolosa perché estremamente infiammabile).

È di particolare interesse far notare come l'acqua migliori considerevolmente la sua azione estinguente con il diminuire della dimensione delle gocce costituenti il getto liquido.

Infatti ad una minor dimensione della goccia (ad esempio quella tipica del getto "spray") corrisponde, a parità di volume liquido utilizzato, una maggiore superficie di scambio termico tra acqua e sostanza combustibile, che si riflette a sua volta in una maggiore capacità di assorbimento del calore da parte dell'acqua (ovvero in aumento dell'azione di raffreddamento).

L'acqua è un buon conduttore di energia elettrica. L'acqua a getto pieno non è impiegabile su impianti e apparecchiature in tensione. Esistono estintori ad acqua frazionata/nebulizzata utilizzabili su apparecchi a tensione non superiore a 1000 V alla distanza di 1 m, in quanto hanno superato una specifica prova.

b) Schiuma

La schiuma è un agente estinguente costituito da una miscela di acqua, liquido schiumogeno e aria (o altro gas inerte). Generalmente l'ordine di grandezza delle concentrazioni nella soluzione liquida sono: 90-95% di acqua e 5-10% di liquido schiumogeno.

L'azione estinguente delle schiume avviene per separazione del combustibile dal comburente e per raffreddamento. Esse sono impiegate normalmente per incendi di liquidi infiammabili.

In base al rapporto tra il volume della schiuma prodotta e la soluzione acqua-schiumogeno d'origine le schiume si distinguono in:

- Alta espansione: > 1:200
- Media espansione: 1:20 – 1:200

- Bassa espansione: < 1:20

c) Polveri

Le polveri sono costituite da particelle solide finissime a base di bicarbonato di sodio, potassio, fosfati e sali organici.

L'azione estinguente delle polveri è prodotta dalla decomposizione delle stesse per effetto delle alte temperature raggiunte nell'incendio, che dà luogo ad effetti chimici sulla fiamma con azione anticatalitica, ed alla produzione di anidride carbonica e vapore d'acqua. I prodotti della decomposizione delle polveri pertanto separano il combustibile dal comburente, raffreddano il combustibile incendiato e inibiscono il processo della combustione. Le polveri sono generalmente adatte per fuochi di classe A,B e C, mentre per incendi di classe D devono essere utilizzate polveri speciali.

Le polveri antincendio risultano normalmente dielettriche, quindi utilizzabili su apparecchiature elettriche sotto tensione; inoltre, ai fini di un loro corretto uso, è bene evidenziare le seguenti ulteriori caratteristiche:

- non spengono efficacemente le braci;
- presentano un rischio di danneggiamento di apparecchiature;
- sono irritanti per le vie respiratorie.

d) Gas inerti

I gas inerti utilizzati per la difesa dagli incendi sono l'anidride carbonica (CO₂) e in minor misura l'azoto (N₂). La loro presenza nell'aria riduce la concentrazione del comburente (soffocamento) fino ad impedire la combustione.

L'anidride carbonica non risulta tossica per l'uomo, è un gas più pesante dell'aria perfettamente dielettrico, normalmente conservato come gas liquefatto sotto pressione. Essa produce, diversamente dall'azoto, anche un'azione estinguente per raffreddamento dovuta all'assorbimento di calore generato dal passaggio dalla fase liquida alla fase gassosa.

La CO₂ è quindi adatta per lo spegnimento di fuochi di classe B.

Al momento dell'azionamento, l'anidride carbonica contenuta nel corpo dell'estintore, spinta dalla propria pressione interna, pari a circa 55/60 bar (a 20°C), raggiunge il cono diffusore, dal quale, attraverso il passaggio obbligato in un filtro frangi getto si espande, con una temperatura di circa -78°C, sottoforma di "neve carbonica" o "ghiaccio secco".

Il gas circonda il combustibile in fiamme, abbassa la concentrazione d'ossigeno e provoca lo spegnimento per raffreddamento e soffocamento.

È da osservare come negli estintori portatili la CO₂ venga utilizzata quale sostanza estinguente tal quale, mentre l'azoto come gas inerte è normalmente utilizzato per la pressurizzazione di altre sostanze estinguenti (polveri).

Diverso invece è il caso degli impianti fissi a deplezione di ossigeno, installati in ambienti in cui sono conservati beni da proteggere nei riguardi dell'incendio ma anche dagli effetti dannosi delle sostanze estinguenti a base d'acqua (ad esempio testi antichi, opere d'arte, documenti di valore, ecc.). In tal caso i suddetti impianti possono prevedere indistintamente l'immissione di anidride carbonica o di azoto nel vano da proteggere, estinguendo l'incendio per soffocamento grazie alla riduzione della concentrazione di ossigeno nell'atmosfera.

Nota: la riduzione della concentrazione di ossigeno ai fini dell'estinzione dell'incendio determina generalmente ambienti non idonei alla salvaguardia della vita; pertanto, l'utilizzo di tali sostanze comporta la necessità di una corretta gestione e adeguata informazione e formazione per i lavoratori.

e) Agenti estinguenti alternativi

Nei precedenti paragrafi è stato fatto cenno alla possibilità di estinguere un incendio attuando un'azione differente dalla separazione, dal soffocamento e dal raffreddamento.

In particolare si è fatto riferimento alla cosiddetta inibizione chimica, ovvero alla possibilità, tramite specifiche sostanze, di bloccare la reazione chimica di ossidazione del combustibile da parte del comburente (catalisi negativa o anticatalisi).

In passato le sostanze per eccellenza impiegate a tal fine erano i cosiddetti idrocarburi alogenati (HALON, HALogenated-HydrocarbON), formati da idrocarburi saturi in cui gli atomi di idrogeno erano parzialmente o totalmente sostituiti con atomi di cromo, bromo o fluoro.

L'utilizzo degli HALON è stato ormai vietato da diversi anni a causa della produzione, con le alte temperature dell'incendio, di sostanze tossiche per l'ambiente e dannose per l'ozonofera.

Ad oggi quindi sono disponibili agenti alternativi ("clean agents"), sostituiti dell'Halon, aventi un indice di impoverimento dello strato di ozono prossimo allo "0", sebbene siano contraddistinti da una capacità estinguente sensibilmente inferiore a quella degli halon.

1.4 I rischi alle persone e all'ambiente

1.4.1 Premessa


Il rischio di ogni evento incidentale (l'incendio nel nostro caso) risulta definito da due fattori:
 1. La frequenza, cioè la probabilità che l'evento si verifichi in un determinato intervallo di tempo;
 2. La magnitudo, cioè l'entità delle possibili perdite e dei danni conseguenti al verificarsi dell'evento.

Da tali fattori deriva quindi la definizione analitica:

$$\text{Rischio} = \text{Frequenza} \times \text{Magnitudo}$$


Dalla formula del rischio appare evidente che quanto più si riducono la frequenza o la magnitudo, o entrambe, tanto più si ridurrà il rischio.

Il diagramma sottostante rappresenta in modo qualitativo tale relazione e mostra chiaramente che ad una combinazione di alti valori di magnitudo e frequenza si definisce un campo di non accettabilità del rischio (area rossa del grafico).



Tale rappresentazione mostra altrettanto chiaramente come si possa transitare ad una condizione di rischio accettabile (area bianca), giacché l'eliminazione assoluta del rischio non è praticamente perseguibile, attuando azioni di **prevenzione** e **protezione**, con le quali è possibile gestire il livello residuo di rischio portandolo ad un valore stimato accettabile, ovvero quanto più prossimo allo "zero".

In particolare agendo sulle misure di prevenzione si interviene sulla frequenza, riducendo le probabilità di accadimento degli eventi incidentali. Viceversa se si opera nel campo delle misure protettive si ottiene un'attenuazione dei livelli di danno, con conseguente riduzione dei valori di magnitudo.



Ovviamente le azioni preventive e protettive non devono essere considerate alternative ma complementari tra loro nel senso che, concorrendo esse al medesimo fine, devono essere intraprese in modo congiunto al fine di ottenere risultati ottimali. Inoltre è importante far notare come le misure di prevenzione siano da attuare prioritariamente rispetto a quelle di protezione.

Le misure di protezione, che hanno come obiettivo la limitazione degli effetti dell'incendio nello spazio e nel tempo (garantire l'incolumità dei lavoratori, limitare gli effetti nocivi dei prodotti della combustione, contenere i danni a strutture, macchinari, beni), sono suddivisibili in due categorie:

- **Protezione passiva;**
- **Protezione attiva.**

Sono misure di protezione attiva tutte quelle che, per entrare in funzione, necessitano di un intervento da parte dell'uomo o dell'attivazione di un impianto. Viceversa le misure di protezione passiva non necessitano di interventi dell'uomo o di attivazioni di impianti. Sebbene tali concetti saranno approfonditi nel prosieguo della trattazione si elencano di seguito le varie tipologie di misure di protezione attuabili.

Protezione Passiva:

- Compartimentazione antincendio (utilizzo di strutture separanti resistenti al fuoco e/o distanze di sicurezza);
- Materiali classificati per la reazione al fuoco;
- Sistemi di esodo.

Protezione Attiva:

- Estintori;

- Rete idrica antincendio;
- Impianti di rivelazione e allarme incendio;
- Impianti di spegnimento automatici;
- Dispositivi di segnalazione e d'allarme;
- Evacuatori di fumo e calore.

I principi sopra esposti, riguardo al concetto di rischio, hanno validità del tutto generale, non solo nell'ambito della sicurezza antincendio.

Nell'ambito della sicurezza antincendio il particolare rischio per la salvaguardia dell'incolumità delle persone, legato all'insorgere di un incendio all'interno di un'attività gestita dall'uomo, può essere caratterizzato attraverso due parametri fondamentali :

- La **caratteristica prevalente degli occupanti (δ_{occ})**;
- La **velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio**, riferita al tempo t_{α} in secondi impiegato dalla potenza termica per raggiungere il valore di 1000 kW (δ_{α}).

Questi due parametri vengono classificati secondo criteri consolidati della letteratura tecnica, acquisiti sulla base dell'esperienza e dei dati raccolti nel corso di molti anni.

La caratteristica prevalente degli occupanti è definita tramite una lettera da A ad E, come indicato nella tabella seguente:

Caratteristiche prevalenti degli occupanti δ_{occ}		Esempi
A	Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	Ufficio non aperto al pubblico, scuola, autorimessa privata, centro sportivo privato, attività produttive in genere, depositi, capannoni industriali
B	Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio	Attività commerciale, autorimessa pubblica, attività espositiva e di pubblico spettacolo, centro congressi, ufficio aperto al pubblico, ristorante, studio medico, ambulatorio medico, centro sportivo pubblico
C	Gli occupanti possono essere addormentati:	
Ci	• in attività individuale di lunga durata	Civile abitazione
Cii	• in attività gestita di lunga durata	Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti
Ciii	• in attività gestita di breve durata	Albergo, rifugio alpino
D	Gli occupanti ricevono cure mediche	Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria
E	Occupanti in transito	Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana

Il parametro dà indicazioni sulla risposta all'emergenza dell'utente tipico dell'attività esaminata: con la lettera A sono compresi gli individui con la migliore risposta in caso di emergenza, ovvero persone in stato di veglia che hanno conoscenza e familiarità del luogo in cui si trovano e che quindi si ritiene siano sufficientemente autonomi e rapidi nell'effettuare l'esodo in emergenza.

Con le restanti lettere si caratterizzano tipologie di utenti con decrescente capacità di risposta nella gestione di situazioni di emergenza, considerando occupanti che seppur in stato di veglia non hanno conoscenza dei luoghi (B), oppure utenti che possono trovarsi in stato di sonno o impediti a livello motorio perché sottoposti a degenza (C, D), con ovvio aumento del rischio in termini di esposizione al pericolo.

Nella tabella seguente viene invece mostrata la classificazione relativa alla misura (convenzionale) della velocità caratteristica prevalente dell'incendio, che può assumere valori numerici interi da 1 a 4.

δ_α	t_α	Criteri
1	lenta	Ambiti di attività con carico di incendio limitato, oppure ove siano presenti prevalentemente materiali o altri combustibili che contribuiscono in modo trascurabile all'incendio.
2	media	Ambiti di attività ove siano presenti prevalentemente materiali o altri combustibili che contribuiscono in modo moderato all'incendio.
3	rapida	Ambiti con presenza di significative quantità di materiali plastici impilati, prodotti tessili sintetici, apparecchiature elettriche e elettroniche, materiali combustibili non classificati per reazione al fuoco. Ambiti ove avvenga impilamento verticale di significative quantità di materiali combustibili con $3,0 \text{ m} < h \leq 5,0 \text{ m}$. Ambiti con impianti tecnologici o di processo che impiegano significative quantità di materiali combustibili. Ambiti con contemporanea presenza di materiali combustibili e lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
4	ultra rapida	Ambiti ove avvenga impilamento verticale di significative quantità di materiali combustibili con $h > 5,0 \text{ m}$. Ambiti ove siano presenti o in lavorazione significative quantità di sostanze o miscele pericolose ai fini dell'incendio, oppure materiali plastici cellulari/espansi o schiume combustibili non classificati per la reazione al fuoco.

Il parametro può assumere valori da 1 a 4, ai cui estremi corrispondono rispettivamente il profilo di rischio più basso (lenta velocità di propagazione dell'incendio) e più alto (velocità di crescita dell'incendio ultrarapida).

Anche per quest'ultimo parametro il termine "*caratteristica prevalente*" si riferisce al campione di condizioni più rappresentativo per la caratterizzazione della velocità di propagazione dell'incendio del luogo esaminato, non solo in termini di tipologia e quantità di materiali combustibili presenti, ma anche in relazione alle condizioni di stoccaggio degli stessi e alla presenza di lavorazioni pericolose.

La combinazione dei suddetti parametri caratteristici fornisce, in modo del tutto analogo alla composizione delle grandezze "magnitudo" e "frequenza", un'indicazione molto chiara dei livelli di rischio per la salvaguardia della vita umana nei confronti del pericolo d'incendio (cosiddetto "profilo di rischio vita – R_{vita} ").

Nella seguente tabella sono riportati, a titolo esemplificativo, dei profili di rischio vita associabili a comuni destinazioni d'uso di ambiti lavorativi e sociali. Tali profili devono ovviamente intendersi indicativi, poiché sarà la valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro/responsabile dell'attività ad attribuire l'effettivo livello di rischio caratteristico del caso in esame.

Tipologie di destinazione d'uso	R _{vita}
Palestra scolastica	A1
Autorimessa privata	A2
Ufficio non aperto al pubblico, sala mensa, aula scolastica, sala riunioni aziendale, archivio, deposito librario, centro sportivo privato	A2-A3
Attività commerciale non aperta al pubblico (es. all'ingrosso, ...)	A2-A4
Laboratorio scolastico, sala server	A3
Attività produttive, attività artigianali, impianti di processo, laboratorio di ricerca, magazzino, officina meccanica	A1-A4
Depositi sostanze o miscele pericolose	A4
Galleria d'arte, sala d'attesa, ristorante, studio medico, ambulatorio medico	B1-B2
Autorimessa pubblica	B2
Ufficio aperto al pubblico, centro sportivo pubblico, sala conferenze aperta al pubblico, discoteca, museo, teatro, cinema, locale di trattenimento, area lettura di biblioteca, attività espositiva, autosalone	B2-B3
Attività commerciale aperta al pubblico (es. al dettaglio, ...)	B2-B4
Civile abitazione	Ci2-Ci3
Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti	Cii2 – Cii3
Camera d'albergo	Ciii2- Ciii3
Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria	D2
Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana	E2

È infine necessario accennare che l'evoluzione delle normative di sicurezza ha comportato negli anni una maggiore attenzione al rischio ambiente, anche nello specifico settore della prevenzione incendi. Pertanto nelle varie attività lavorative e sociali è necessario che i responsabili delle stesse procedano, unitamente alla valutazione dei rischi per la salvaguardia della vita umana, anche alla valutazione della significatività del rischio per l'ambiente, tenendo conto in particolare:


- dell'ubicazione dell'attività, ivi compresa la presenza di ricettori sensibili nelle aree esterne (fiumi, laghi, aree protette, ecc.);
- della tipologia e dei quantitativi di materiali combustibili presenti e dei prodotti della combustione da questi sviluppati in caso di incendio;
- delle misure di prevenzione e protezione antincendio adottate (per l'eventuale mitigazione degli effetti scaturiti dall'incendio).

1.4.2 Dinamica dell'incendio

Nei paragrafi precedenti sono state fornite le nozioni ed i parametri fisici che stanno alla base dei processi di combustione e della valutazione del rischio di incendio.

Un ulteriore aspetto da approfondire è quello dell'analisi del comportamento dell'incendio nell'arco di tempo che va dalla fase iniziale di accensione a quella finale di completa estinzione.

In genere per esaminare tale evoluzione ci si riferisce ad una rappresentazione grafica che descrive l'andamento della temperatura con il passare del tempo (cosiddetta curva temperatura-tempo).



Nota: Si fa notare come tale curva possa essere definita esclusivamente per incendi in ambienti confinati (al chiuso), poiché solo in tale condizione è possibile misurare la temperatura media dell'ambiente interessato dall'incendio. Inoltre dal punto di vista della sicurezza antincendio è di maggiore interesse l'analisi del fenomeno all'interno degli ambienti chiusi, poiché i livelli di rischio per la salvaguardia della vita umana aumentano a causa dell'effetto di confinamento dei prodotti della combustione, con conseguente maggiore e più rapido accumulo di calore, fumo e gas rispetto all'analogo incendio che si sviluppa in luogo all'aperto.

Nella rappresentazione grafica soprariportata è possibile distinguere essenzialmente 4 fasi caratteristiche dell'evoluzione di un incendio completamente sviluppato:

- 1) Fase di ignizione
- 2) Fase di propagazione
- 3) Incendio generalizzato (flash-over)
- 4) Estinzione e raffreddamento

La fase di **ignizione** dipende dai seguenti fattori:

- infiammabilità del combustibile;
- possibilità di propagazione della fiamma;
- grado di partecipazione al fuoco del combustibile;
- geometria e volume degli ambienti;
- possibilità di dissipazione del calore nel combustibile;
- ventilazione dell'ambiente;
- caratteristiche superficiali del combustibile;
- distribuzione nel volume del combustibile, punti di contatto.

La fase di **propagazione** è caratterizzata da:

- produzione dei gas tossici e corrosivi;
- riduzione di visibilità a causa dei fumi di combustione;
- aumento della partecipazione alla combustione dei combustibili solidi e liquidi;
- aumento rapido delle temperature;
- aumento dell'energia di irraggiamento.

La fase di **incendio generalizzato (flash-over)** è caratterizzata da:

- brusco incremento della temperatura;
- crescita esponenziale della velocità di combustione;
- forte aumento di emissioni di gas e di particelle incandescenti, che si espandono e vengono trasportate in senso orizzontale, e soprattutto in senso ascensionale; si formano zone di turbolenze visibili;
- i combustibili vicini al focolaio si autoaccendono, quelli più lontani si riscaldano e raggiungono la loro temperatura di combustione con produzione di gas infiammabili.

L'incendio generalizzato rappresenta una sorta di "punto di non ritorno" dell'evoluzione dell'incendio. Il fenomeno si sviluppa istantaneamente a partire dalle condizioni sopradescritte, caratterizzate da ordini di grandezza della temperatura e dell'irraggiamento termico rispettivamente di 500-600 °C e di 15-20 kW/m². Infatti quando l'ambiente ha raggiunto tali valori di calore ed energia termica, grazie soprattutto alla trasmissione del calore operata dalle ingenti quantità di fumo, istantaneamente tutti i materiali combustibili presenti nell'ambiente si autoaccendono, anche se non investiti direttamente dalle fiamme.

Il raggiungimento di tale condizione decreta definitivamente il fallimento di tutte le misure preventive e protettive attuate; pertanto anche l'azione di spegnimento dei soccorritori, che è fortemente pregiudicata, viene prioritariamente indirizzata al contenimento degli effetti verso l'esterno ed alla salvaguardia degli ambienti adiacenti a quello interessato dall'incendio.

L'ultima fase è la fase di **estinzione e raffreddamento**

Quando l'incendio ha terminato di interessare tutto il materiale combustibile ha inizio la fase di decremento delle temperature all'interno del locale a causa della progressiva diminuzione di apporto termico e della dissipazione di calore attraverso i fumi e di fenomeni di conduzione termica.

In realtà non è detto che tale condizione sia sempre raggiunta in quanto l'effettiva dinamica dell'estinzione sarà influenzata, tra i vari fattori, dalle condizioni di ventilazione dell'ambiente e/o dai quantitativi di materiale combustibile.

Se ad esempio la quantità di materiale combustibile fosse significativa e durante l'incendio non vi fosse sufficiente apporto di aria dall'esterno, si potrebbe verificare la cessazione della combustione dei materiali per esaurimento dell'ossigeno. Questa condizione peraltro creerebbe una potenziale situazione di pericolo aggiuntivo per chi dovesse intervenire, negli istanti successivi, all'interno dell'ambiente. Infatti, tenendo presente che il materiale incombusto è contenuto in un ambiente con temperature ancora molto elevate, l'ingresso di aria (comburente), dovuto ad esempio ad un accesso attraverso una porta o all'apertura di finestrate, comporterebbe nuovamente l'accensione dei combustibili ed il fenomeno del

cosiddetto ritorno di fiamma (backdraft).

1.4.3 Effetti dell'incendio sull'uomo

I principali effetti dell'incendio sull'uomo sono:

- **anossia** (a causa della riduzione del tasso di ossigeno nell'aria)
- azione tossica dei fumi
- riduzione della visibilità
- azione termica

Essi sono determinati dai prodotti della combustione:

- gas di combustione
- fiamma
- calore
- fumo

a) Gas di combustione

Come già accennato nei precedenti paragrafi i principali gas di combustione sono:

- ossido di carbonio (CO)
- anidride carbonica (CO₂)
- idrogeno solforato (H₂S)
- anidride solforosa (SO₂)
- ammoniaca (NH₃)
- acido cianidrico (HCN)
- acido cloridrico (HCl)
- perossido d'azoto (NO₂)
- aldeide acrilica (CH₂CHCHO)
- fosgene (COCl₂)

Per le finalità previste ci soffermeremo solamente su alcuni di questi gas, in quanto ritenuti i più comuni nelle reazioni di combustione che coinvolgono i materiali quotidianamente presenti nelle attività dell'uomo.

Ossido (monossido) di carbonio

L'ossido di carbonio si sviluppa in incendi covanti in ambienti chiusi ed in carenza di ossigeno. Ha le seguenti caratteristiche:

- incolore
- inodore
- non irritante

Negli incendi risulta il più pericoloso tra i tossici del sangue sia per l'elevato livello di tossicità, sia per i notevoli quantitativi generalmente sviluppati.

Nota: Il monossido di carbonio viene assorbito per via polmonare; attraverso la parete alveolare passa nel sangue per combinazione con l'emoglobina dei globuli rossi formando la carbossi-emoglobina. Con tale azione si bloccano i legami che la stessa ha con l'ossigeno che in condizioni normali forma l'ossiemoglobina. La presenza di ossido di carbonio nell'aria determina un legame

preferenziale tra questo e l'emoglobina, in quanto l'affinità di legame che intercorre tra l'ossido di carbonio e l'emoglobina è di circa 220 volte superiore a quella tra l'emoglobina e l'ossigeno. I sintomi riconducibili sono: cefalea, nausea, vomito, palpitazioni, astenia, tremori muscolari, già avvertibili con un'esposizione di alcune ore ad una concentrazione di 100 p.p.m. (parti per milione). A 200 p.p.m. l'affanno è forte, si accusano forti vertigini e abbassamento della vista.

A 600 p.p.m. si è già in pericolo di vita.

A 1000 p.p.m. la morte sopraggiunge dopo circa 90 minuti.

Se si sommano gli effetti dell'ossido di carbonio sull'organismo umano con quelli conseguenti ad una situazione di stress, di panico e di condizioni termiche avverse, i massimi tempi di esposizione sopportabili dall'uomo in un incendio reale sono quelli indicati nella seguente tabella:

Concentrazione di CO (ppm)	Tempo max di esposizione (sec)
500	240
1000	120
2500	48
5000	24
10000	12

Anidride carbonica

L'anidride carbonica è un gas asfissiante in quanto, pur non producendo effetti tossici sull'organismo umano, si sostituisce all'ossigeno dell'aria. Quando ne determina una diminuzione a valori inferiori al 17% in volume, produce asfissia.

Inoltre è un gas che accelera e stimola il ritmo respiratorio; con una percentuale del 2% di CO₂ in aria la velocità e la profondità del respiro aumentano del 50% rispetto alle normali condizioni. Con una percentuale di CO₂ al 3% l'aumento è del 100%, cioè raddoppia.

b) Effetti del calore

Il calore è dannoso per l'uomo potendo causare la disidratazione dei tessuti, difficoltà o blocco della respirazione e scottature. Una temperatura dell'aria di circa 150 °C è da ritenere la massima sopportabile sulla pelle per brevissimo tempo, a condizione che l'aria sia sufficientemente secca. Tale valore si abbassa se l'aria è umida.

Purtroppo negli incendi sono presenti notevoli quantità di vapore acqueo, pertanto una temperatura di circa 60°C è da ritenersi la massima respirabile per breve tempo.

L'irraggiamento genera ustioni sull'organismo umano che possono essere classificate a seconda della loro profondità in:

ustioni di I grado: superficiali - facilmente guaribili

ustioni di II grado: formazione di bolle e vescicole - consultazione struttura sanitaria

ustioni di III grado: profonde - urgente ospedalizzazione.

L'irraggiamento, oltre che sulle persone, può provocare danni alle strutture.

1.5 Specifiche misure di prevenzione incendi

S.5.5. Misure di prevenzione degli incendi

Le misure di prevenzione degli incendi devono essere individuate nella prima fase della valutazione del rischio. Per ciascun elemento identificato come pericoloso ai fini antincendio, è necessario valutare se esso possa essere eliminato, ridotto, sostituito, separato o protetto da altre parti dell'attività.

Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune azioni elementari per la prevenzione degli incendi:

- a. pulizia dei luoghi ed ordine ai fini della riduzione sostanziale:
- i. della probabilità di innesco di incendi (es. riduzione delle polveri, dei materiali stoccati scorrettamente o al di fuori dei locali deputati, ...),
 - ii. della velocità di crescita dei focolari (es. la stessa quantità di carta correttamente archiviata in armadi metallici riduce la velocità di propagazione dell'incendio);

b. riduzione degli inneschi;

Nota: Siano identificate e controllate le potenziali sorgenti di innesco (es. uso di fiamme libere non autorizzato, fumo in aree ove sia vietato, apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...)

c. riduzione del carico di incendio;

d. sostituzione di materiali combustibili con velocità di propagazione dell'incendio rapida, con altri con velocità d'incendio più lenta;

e. controllo e manutenzione regolare dei sistemi, dispositivi, attrezzature e degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

f. controllo degli accessi e sorveglianza, senza che ciò possa limitare la disponibilità del sistema d'esodo;

g. gestione dei lavori di manutenzione o di modifica dell'attività; il rischio d'incendio aumenta notevolmente quando si effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di modifica, in quanto possono essere:

- i. condotte operazioni pericolose (es. lavori a caldo, ...);
- ii. temporaneamente disattivati impianti di sicurezza;
- iii. temporaneamente sospesa la continuità di compartimentazione;
- iv. impiegate sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).

Tali sorgenti di rischio aggiuntive, generalmente non considerate nella progettazione antincendio iniziale, devono essere specificamente affrontate (es. se previsto nel DVR, ...).

h. in attività lavorative, formazione ed informazione del personale ai rischi specifici dell'attività, secondo la normativa vigente;

i. istruzioni e segnaletica contenenti i divieti e le precauzioni da osservare.

Le misure di prevenzione degli incendi identificate nella fase di valutazione del rischio sono vincolanti per l'esercizio dell'attività.

Estratto da D.M. 3/8/2015

1.6 Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi

Il personale deve adeguare i propri comportamenti ponendo particolare attenzione ai punti sotto riportati:


- deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili;
- utilizzo di fonti di calore;
- impianti ed apparecchi elettrici;
- fumo;
- rifiuti e scarti combustibili;
- aree non frequentate;

1.6.1 Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili

Dove è possibile, occorre che il quantitativo di materiali infiammabili, depositati o utilizzati, sia limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo. I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree destinate unicamente a tale scopo.

Le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere sostituite con altre meno pericolose (per esempio adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti con altri a base acquosa).

Il personale che manipola sostanze infiammabili o chimiche pericolose deve essere adeguatamente informato.



1.6.2 Utilizzo di fonti di calore

Le cause più comuni di incendio al riguardo includono:

- impiego e detenzione delle bombole di gas utilizzate in apparecchi di riscaldamento (anche quelle vuote);
- depositare materiali combustibili sopra o in vicinanza di apparecchi di riscaldamento;
- utilizzo di apparecchi in ambienti non idonei (presenza infiammabili, alto carico di incendio etc.);
- utilizzo di apparecchi in mancanza di adeguata ventilazione degli ambienti.

I condotti di aspirazione e i filtri di cucine, forni, seghe, molatrici, devono essere tenuti puliti con frequenza adeguata per evitare accumuli impropri.


Gli ambienti in cui sono previste lavorazioni con fiamme libere dovranno essere accuratamente controllati. I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, devono essere tenuti liberi da materiali combustibili; è necessario tenere presente il rischio legato alle eventuali scintille.




1.6.3 Impianti ed attrezzature elettriche

Il personale deve essere istruito sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici e in modo da essere in grado di riconoscere difetti.

Le prese multiple non devono essere sovraccaricate per evitare surriscaldamenti degli impianti.





Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti.

Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato.

Tutti gli apparecchi di illuminazione producono calore e possono essere causa di incendio.

1.6.4 Il fumo e l'utilizzo di portacenere

Occorre identificare le aree dove il fumo delle sigarette può costituire pericolo di incendio e disporre il divieto, in quanto la mancanza di disposizioni a riguardo è una delle principali cause di incendi. Nelle aree ove sarà consentito fumare, occorre mettere a disposizione idonei portacenere che dovranno essere svuotati regolarmente.

I portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti da materiali facilmente combustibili, né il loro contenuto deve essere accumulato con altri rifiuti. Non deve essere permesso di fumare nei depositi e nelle aree contenenti materiali facilmente combustibili od infiammabili.


1.6.5 Rifiuti e scarti di lavorazione combustibili

I rifiuti non debbono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possono entrare in contatto con sorgenti di ignizione.

L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e depositato in un'area idonea fuori dell'edificio.

1.6.6 Aree non frequentate

Le aree del luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da personale (cantinati, locali deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza preavviso, devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali. Precauzioni devono essere adottate per proteggere tali aree contro l'accesso di persone non autorizzate.



2 MODULO 2: Strategia antincendio (prima parte)

2.1 Misure antincendio (prima parte):

2.1.1 Reazione al fuoco

a) Premessa

La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che esplica i suoi principali effetti nella fase iniziale dell'incendio, con l'obiettivo di limitare l'innesco dei materiali e la propagazione dell'incendio. Essa si riferisce al comportamento al fuoco dei materiali nelle effettive condizioni d'uso finali, con particolare riguardo al grado di partecipazione all'incendio che essi manifestano in condizioni standardizzate di prova.

Tali requisiti sono applicati agli ambiti dell'attività ove si intenda limitare la partecipazione dei materiali alla combustione e ridurre la propagazione dell'incendio.

Estratto da D.M. 3/8/2015

b) Definizioni

Reazione al fuoco: una delle misure antincendio di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza in condizione di incendio ed in particolare nella fase di prima propagazione dell'incendio (pre-flashover). Essa esprime il comportamento di un materiale che, con la sua decomposizione, partecipa al fuoco al quale è stato sottoposto in specifiche condizioni.

Classe di reazione al fuoco: grado di partecipazione di un materiale (o di un prodotto) al fuoco al quale è stato sottoposto; viene attribuita a seguito di prove normalizzate tramite cui valutare specifici parametri o caratteristiche, che concorrono a determinarne il grado di partecipazione all'incendio.

Estratto da D.M. 3/8/2015

c) Classificazione di reazione al fuoco dei materiali

Le normative di prevenzione incendi prescrivono in alcuni ambienti la posa in opera di prodotti con determinate prestazioni di reazione al fuoco. Si tratta ad esempio della posa in opera di rivestimenti a parete, a pavimento o soffitto lungo le vie di esodo. In altri ambienti, quali ad esempio locali di pubblico spettacolo, le norme prescrivono l'impiego di prodotti quali tendaggi, poltrone o sedute con specifiche caratteristiche di reazione al fuoco.

I materiali da costruzione, anche detti "*prodotti da costruzione*", sono a tutt'oggi classificati in base alle loro caratteristiche di reazione al fuoco secondo specifiche metodologie di prova e criteri di classificazione di cui a norme **europee** o **italiane**. Con riferimento alla **normativa europea**, i prodotti da costruzione, possono avere le seguenti classi "europee" di reazione al fuoco: A1, A2, B, C, D, E ed F (F reazione non determinata), con grado di partecipazione al fuoco che aumenta passando dalla classe A alla F (decrescendo, in tal modo, la prestazione offerta).

Nota: In linea del tutto generale, i prodotti da costruzione possono essere impiegati nelle opere da costruzione dove è prescritta la classe di reazione al fuoco, se muniti di marcatura CE a garanzia della conformità del prodotto a specifici requisiti. Esistono tuttavia alcuni prodotti, per i quali non risulta ancora applicabile la procedura ai fini della marcatura CE, il cui impiego è subordinato all'omologazione rilasciata dal Ministero dell'Interno. Tra i prodotti da costruzione per i pavimenti, i prodotti a sviluppo lineare, i cavi elettrici e i tetti, esistono classificazioni europee armonizzate "ad hoc".

Secondo la normativa italiana, le **classi italiane di reazione al fuoco** previste, risultano: **0**

(materiali incombustibili), 1, 2, 3, 4 e 5 con l'aumentare del grado di partecipazione al fuoco ovvero del contributo alla generazione e propagazione al fuoco offerto dal prodotto (decrescendo, in tal modo, la prestazione offerta).

Esiste poi una classificazione di reazione al fuoco per i "mobili imbottiti" per i quali le classi previste risultano: **1IM, 2IM e 3IM** all'aumentare del grado di partecipazione all'incendio.

Nota: Tra i mobili imbottiti rientrano anche i materassi impiegati nelle camere di degenza delle strutture sanitarie/ospedaliere, che, trattandosi di prodotti non permanentemente incorporati in un'opera da costruzione, più frequentemente possono essere soggetti a sostituzioni/modifiche nel corso dell'esercizio di una attività. Tali modifiche potrebbero dar luogo a variazioni delle prestazioni di reazione al fuoco dei suddetti materiali e, pertanto diventa di fondamentale importanza l'attività di controllo finalizzata ad assicurare il mantenimento delle misure di sicurezza antincendio durante l'esercizio dell'attività, secondo le indicazioni previste in fase progettuale.

Il principio del mantenimento delle condizioni di progetto iniziali per il corretto esercizio dell'attività, ovvero il principio della gestione della sicurezza antincendio in esercizio dell'attività, vale chiaramente anche per i prodotti da costruzione, in quanto devono essere mantenute in essere le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali. Si pensi ad esempio ai casi in cui si effettuano interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria nel corso della vita utile di un'opera da costruzione che potrebbero dar luogo a variazioni delle iniziali condizioni di progetto a seguito, ad esempio, della sostituzione di materiali con prodotti aventi differenti prestazioni di reazione al fuoco o anche a variazioni della configurazione di posa in opera di un prodotto.

Si evidenzia che ogni materiale viene provato nelle effettive condizioni di impiego e di posa in opera, e le prove dimostrano quanto il comportamento dello stesso possa cambiare al variare della configurazione.

2.1.2 Resistenza al fuoco

a) Premessa

La finalità della **resistenza al fuoco** è quella di garantire la capacità portante delle strutture in condizioni di incendio nonché la capacità di compartimentazione, per un tempo minimo necessario al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di prevenzione incendi.

Estratto da D.M. 3/8/2015

b) Definizioni

Resistenza al fuoco: una delle misure antincendio di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza di un'opera da costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la **capacità portante in caso di incendio**, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonché la **capacità di compartimentazione** in caso di incendio per gli elementi di separazione strutturali (es. muri, solai, ...) e non strutturali (es. porte, divisori, ...).

Capacità portante in caso di incendio: attitudine della struttura, di una parte della struttura o di un elemento strutturale, a conservare una sufficiente **resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco**, tenendo conto delle altre azioni agenti.

Capacità di compartimentazione in caso d'incendio: attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l'azione del fuoco, un sufficiente **isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi** della combustione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste.

.....

Classe di resistenza al fuoco: intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la resistenza al fuoco. È riferita ad una curva di incendio nominale.

Estratto da D.M. 3/8/2015

c) Generalità sulla resistenza al fuoco

Il concetto di capacità portante di una struttura in caso di incendio è anche richiamato nell'allegato I al Regolamento Prodotti da Costruzione, dove in riferimento alla "sicurezza in caso d'incendio", è stabilito che "le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:

- a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
- b) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
- c) la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
- d) gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
- e) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

Le principali prestazioni di resistenza al fuoco richieste ad un elemento costruttivo o strutturale e i relativi simboli sono di seguito riportati:

Simbolo	Prestazione	Descrizione
R	Capacità portante	Capacità di un elemento strutturale di portare i carichi presenti in condizioni di incendio normalizzato, per un certo periodo di tempo.
E	Tenuta	Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di impedire il passaggio di fumi e gas caldi per un certo periodo di tempo, in condizioni di incendio normalizzate.
I	Isolamento	Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di impedire il passaggio calore di un incendio normalizzato per un certo periodo di tempo. A seconda dei limiti più o meno severi al trasferimento di calore, il requisito si specializza in I1 o I2. L'assenza di indicazione al pedice sottintende il requisito I2.


Estratto da D.M. 3/8/2015

Pertanto, a titolo d'esempio:

con il simbolo **REI 60** si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per 60 minuti, la capacità portante, la tenuta e l'isolamento termico;

con il simbolo **RE 60** si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per 60 minuti, la capacità portante e la tenuta;

con il simbolo **R 60** si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per 60 minuti, la capacità portante.



Dunque elementi portanti, quali ad esempio pilastri, potranno al più possedere requisiti di Capacità portante (R).

Nota: gli elementi strutturali quali travi e pilastr

Le pareti divisorie non portanti e le porte resistenti al fuoco potranno al più essere caratterizzati da requisiti di tenuta (E) ed isolamento (I) che ne esprimono la capacità di compartimentazione.

Nota: Gli elementi separanti che non contribuiscono al sistema strutturale sono privi di capacità portante in caso d’incendio, intesa come, “l’attitudine della struttura, di una parte della struttura o di un elemento strutturale, a conservare una sufficiente resistenza meccanica sotto l’azione del fuoco, tenendo conto delle altre azioni agenti”,

Nota: Alle prestazioni sopra indicate, se ne possono aggiungere altre a seconda della funzione dell’elemento costruttivo o strutturale. (W – irraggiamento, M – azione meccanica, C – dispositivo automatico di chiusura, S – tenuta di fumo, P o PH – continuità di corrente o capacità di segnalazione, G – resistenza all’incendio di fuliggine, K – capacità di protezione al fuoco, D – durata della stabilità a temperatura costante, DH – durata della stabilità lungo la curva standard tempo temperatura, F – funzionalità degli evacuatori motorizzati di fumo e calore, B – funzionalità degli evacuatori naturali di fumo e calore).

d) Classe di resistenza al fuoco

La classe di resistenza al fuoco della struttura, ovvero l’intervallo di tempo espresso in minuti, durante il quale è garantita la resistenza al fuoco, viene definita in fase progettuale in funzione degli obiettivi di sicurezza di prevenzione incendi che si intendono perseguire e dei corrispondenti livelli di prestazione che si richiedono alla struttura come di seguito indicati:

Liv.	Descrizione
I	Assenza di conseguenze esterne per collasso strutturale
II	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all’evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all’esterno della costruzione
III	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata dell’incendio
IV	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell’incendio, un limitato danneggiamento della costruzione
V	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell’incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa

Estratto da D.M. 3/8/2015

I Livelli di prestazione sono stabiliti dal progettista in sede di progettazione e dipendono dalla valutazione del rischio di incendio. Ad esempio:

- il livello di prestazione I, che consente la realizzazione di opere da costruzione prive di prestazioni di resistenza al fuoco, è consentito solo laddove l'attività non preveda la presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto;
- nelle attività con caratteristica prevalente degli occupanti diversa da A il livello di prestazione deve essere almeno III, e pertanto l'opera da costruzione deve mantenere i requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata dell'incendio.

Con riferimento ai livelli di prestazione, la classe di resistenza al fuoco della struttura aumenta a partire dal livello I procedendo verso i successivi fino al livello V, nel quale si richiede la totale funzionalità della stessa al termine dell'incendio.

Fatta eccezione per il primo livello di prestazione per il quale si accetta anche il collasso strutturale dell'opera da costruzione, sempre che questa non rovini su altri manufatti e che non sia presente occupanti (es. depositi intensivi automatizzati privi di lavoratori), la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle opere da costruzione è costituita dal **carico d'incendio specifico di progetto**.

Il carico di incendio specifico di progetto è utilizzato, ad esempio, per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco da richiedere alle strutture quando è necessario garantire la resistenza al fuoco per tutta la durata dell'incendio (livello di prestazione III).

Tale parametro, esprime la potenzialità termica che può sprigionarsi all'interno del compartimento in seguito ad un incendio e, in quanto tale, è determinato in ragione della tipologia e dei quantitativi dei materiali combustibili presenti, tenuto conto delle misure di protezione antincendio disposte a protezione dello stesso e del relativo rischio incendio.

Si riportano di seguito le definizioni di carico d'incendio, carico d'incendio specifico e carico d'incendio specifico di progetto.

Carico di incendio: potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Limitatamente agli elementi strutturali di legno, è possibile considerarne il contributo tenendo conto del fatto che gli stessi devono altresì garantire la conseguente resistenza al fuoco. Tale contributo deve essere determinato tramite consolidati criteri di interpretazione del fenomeno. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari all'energia sviluppata da 0,057 kg di legna equivalente.

Carico d'incendio specifico: carico di incendio riferito all'unità di superficie lorda di piano, espresso in MJ/m².

Carico d'incendio specifico di progetto: carico d'incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento antincendio e dei fattori relativi alle misure antincendio presenti. Esso costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle opere da costruzione.

Estratto da D.M. 3/8/2015

Sulla base del carico di incendio specifico di progetto ($q_{f,d}$), attraverso una tabella, si stabilisce la classe di resistenza al fuoco richiesta. Come si può notare all'aumentare del carico di incendio, aumenta la classe minima di resistenza al fuoco richiesta alla struttura.

Carico d'incendio specifico di progetto	Classe minima di resistenza al fuoco
$q_{f,d} \leq 200 \text{ MJ/m}^2$	Nessun requisito
$q_{f,d} \leq 300 \text{ MJ/m}^2$	15
$q_{f,d} \leq 450 \text{ MJ/m}^2$	30
$q_{f,d} \leq 600 \text{ MJ/m}^2$	45
$q_{f,d} \leq 900 \text{ MJ/m}^2$	60
$q_{f,d} \leq 1200 \text{ MJ/m}^2$	90
$q_{f,d} \leq 1800 \text{ MJ/m}^2$	120
$q_{f,d} \leq 2400 \text{ MJ/m}^2$	180
$q_{f,d} > 2400 \text{ MJ/m}^2$	240

Estratto da D.M. 3/8/2015

Valori di riferimento del carico d'incendio specifico, possono essere desunti da dati presenti nella letteratura tecnica in funzione della destinazione d'uso di una struttura:

Attività	Valore medio [MJ/m^2]
Civili abitazioni	780
Ospedali (stanza)	230
Alberghi (stanza)	310
Biblioteche	1500
Uffici	420
Scuole	285
Centri commerciali	600
Teatri (cinema)	300
Trasporti (spazio pubblico)	100

Estratto da D.M. 3/8/2015

Nota: Questi dati, raffrontati con quelli della precedente tabella, possono fornire delle prime indicazioni sulle variazioni dei requisiti di resistenza al fuoco richiesti ad una struttura al variare della sua destinazione d'uso. Biblioteche, ad esempio, caratterizzate statisticamente da elevati valori del carico d'incendio specifico, richiederanno prestazioni di resistenza al fuoco maggiori, rispetto ad edifici per civile abitazione. Questi ultimi, a loro volta, dovranno essere caratterizzati da una classe minima di resistenza al fuoco maggiore di quella posseduta da strutture ad uso uffici che, invece, sono caratterizzate da un valor medio del carico d'incendio specifico inferiore al corrispondente valore di un edificio destinato a civile abitazione.

La progettazione e la realizzazione di elementi costruttivi resistenti al fuoco impone che vengano mantenute in essere, durante l'esercizio dell'attività, le condizioni utilizzate nella progettazione. Ad esempio

- È necessario che siano rispettati i valori dei carichi d'incendio (tipologia, quantitativi di materiali combustibili presenti nel compartimento) presi a riferimento per il calcolo della suddetta misura;
- E' necessario che siano rispettate le modalità di stoccaggio dei materiali combustibili (distribuzione uniforme e/o localizzata – altezze di impilamento, etc.);
- E' necessario mantenere costantemente efficaci le misure di protezione antincendi presenti nel compartimento, quali: controllo o estinzione dell'incendio con impianti manuali o automatici, impianti di rivelazione e allarme, controllo di fumi e calore, misure gestionali, etc.

Nota: Si riporta di seguito l'elenco di alcuni elementi costruttivi e prodotti classificabili ai fini della resistenza al fuoco:

elementi portanti privi di funzione di compartimento antincendio quali: muri, solai, tetti, colonne, balconi, scale e passerelle classificabili rispetto alla capacità portante "R";

elementi portanti con funzione di compartimento antincendio quali: muri, solai e tetti classificabili rispetto alla capacità portante "R", alla tenuta "E", all'isolamento "I", all'irraggiamento "W" e all'azione meccanica "M";

prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione quali: membrane protettive, rivestimenti, pannelli, intonaci, vernici e schermi protettivi dal fuoco, classificabili negli stessi termini previsti per gli elementi portanti protetti;

parti o elementi non portanti di opere di costruzioni e prodotti afferenti, quali: pareti divisorie, controsoffitti; facciate (curtain walls), muri esterni che includono pareti vetrate, pavimenti sopraelevati, sistemi di sigillatura di fori passanti e di giunti lineari,

porte e chiusure resistenti al fuoco e rispettivi sistemi di chiusura, quali: porte a tenuta di fumo e chiusure di passaggi;

prodotti destinati ai sistemi di ventilazione, esclusi i sistemi di estrazione del fumo e del calore quali: condotte di ventilazione e serrande tagliafuoco classificabili rispetto alla tenuta "E" e all'isolamento "I";

prodotti da utilizzare nei sistemi di controllo del fumo e del calore quali: condotti di estrazione del fumo, serrande, barriere al fumo, evacuatori motorizzati di fumo e calore (ventilatori)

2.1.3 Compartimentazione

a) Premessa

La finalità della compartimentazione è di **limitare la propagazione dell'incendio** e dei suoi effetti:

- a. **verso altre attività**, afferenti ad altro responsabile dell'attività o di diversa tipologia;
- b. all'interno della stessa attività.

La compartimentazione è realizzata mediante:

- a. **compartimenti antincendio**, ubicati all'interno della stessa opera da costruzione;
- b. **interposizione di distanze di separazione**, tra opere da costruzione o altri bersagli combustibili, anche ubicati in spazio a cielo libero.

Estratto da D.M. 3/8/2015

b) Definizioni

Spazio a cielo libero: luogo esterno alle opere da costruzione non delimitato superiormente.

Spazio scoperto: spazio avente caratteristiche tali da contrastare temporaneamente la propagazione dell'incendio tra le eventuali opere da costruzione o strutture che lo delimitano.

Compartimento antincendio (o compartimento): parte dell'opera da costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da prodotti o elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la resistenza al fuoco. Qualora non sia prevista alcuna compartimentazione, si intende che il compartimento coincida con l'intera opera da costruzione.

Filtro: compartimento antincendio nel quale la probabilità di avvio e sviluppo dell'incendio sia resa trascurabile.

Nota: Ad esempio, grazie all'assenza di inneschi efficaci ed al ridotto carico di incendio specifico q_f .

Di tipo protetto (o protetto): qualificazione di un volume dell'attività costituente compartimento antincendio.

Nota: Si riportano alcune esempi di applicazione della definizione: scala protetta, locale protetto, vano protetto, percorso protetto, ...

Nota: Se non riferito ad un volume dell'attività, il termine assume altri significati, ad esempio soccorritore protetto, materiale protetto, elemento portante protetto, apertura protetta da ostruzione, posizione protetta, ...

Di tipo a prova di fumo (o a prova di fumo): locuzione che indica la capacità di un compartimento di limitare l'ingresso di fumo generato da incendio che si sviluppi in compartimenti comunicanti.

Nota: Si riportano alcuni esempi di applicazione della definizione: scala a prova di fumo, vano a prova di fumo, percorso a prova

di fumo, ...

Di tipo esterno (o esterno): qualificazione di una porzione dell'attività esterna all'opera da costruzione, con caratteristiche tali da contrastare temporaneamente la propagazione dell'incendio proveniente dall'opera da costruzione.

Nota: Si riportano alcuni esempi di applicazione della definizione: scala esterna, percorso esterno, ...

Intercapedine antincendio: vano di distacco, adeguatamente dimensionato per l'aerazione, la ventilazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione, superiormente delimitato da spazio scoperto e longitudinalmente delimitato da muri perimetrali (con o senza aperture) appartenenti all'opera da costruzione servita e da terrapieno o da muri di altra opera da costruzione, aventi pari resistenza al fuoco.

Estratto da D.M. 3/8/2015

c) Spazio scoperto


Nota: Lo spazio scoperto limita la propagazione dell'incendio e dei suoi effetti. Lo spazio scoperto non è un compartimento antincendio.

Lo spazio scoperto è uno spazio a cielo libero o superiormente grigliato, anche delimitato su **tutti** i lati, avente:

- superficie lorda minima libera in pianta, espressa in m^2 , non inferiore a quella calcolata moltiplicando per 3 l'altezza in metri della parete più bassa che lo delimita;
- distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto $\geq 3,50$ m.

Estratto da D.M. 3/8/2015

Lo spazio scoperto non è a priori un luogo sicuro. Infatti, un distanziamento di 3,50 m non sempre è sufficiente a garantire l'assenza di effetti dell'incendio nei confronti degli occupanti o di edifici prospicienti. Si tratta comunque di un luogo idoneo allo sfogo in alto dei prodotti della combustione.



Rappresentazione grafica di spazio scoperto

d) Compartimento

Nota: La funzione del compartimento è di limitare la progressione dell'incendio all'interno delle opere da costruzione, relegandone gli effetti a spazi circoscritti per un lasso temporale prestabilito.

Estratto da D.M. 3/8/2015

Il compartimento antincendio deve garantire, in caso d'incendio:

- la **resistenza al fuoco** (ossia la capacità portante), cioè l'attitudine della struttura, parte o elemento, a conservare una sufficiente resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco, considerando le altre azioni agenti;
- la **capacità di compartimentazione**, ovvero l'attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l'azione del fuoco, sufficiente isolamento termico (I), tenuta ai fumi e gas caldi della combustione (E), nonché tutte le altre prestazioni, ove richieste (W, M, S, ecc.).

Il compartimento antincendio è quindi uno spazio dotato di resistenza al fuoco e di capacità di compartimentazione. Tutti gli elementi separanti del compartimento devono avere adeguate capacità di compartimentazione (solai, pareti, porte, eventuali chiusure di passaggi impiantistici e canalizzazioni). In particolare le porte di compartimentazione sono classificate in relazione al tempo, espresso in minuti, durante il quale sono mantenuti i requisiti E (tenuta) ed I (isolamento termico)

Nota: normalmente le porte di compartimentazione, dette anche porte tagliafuoco, sono classificate secondo entrambe le caratteristiche, ma possiamo avere porte classificate solo con il requisito E (es. E 60, EI 60). Inoltre in alcuni casi sono richieste porte con tenute anche ai fumi freddi, che sono identificate con il pedice sa (es. EI_{sa} 60).

Le porte tagliafuoco, per garantire la compartimentazione, devono essere in posizione normalmente chiusa, a meno che non siano collegate a dispositivi di sgancio elettromagnetico asservito ad impianto di rivelazione e allarme incendio.


e) Compartimento a prova di fumo

Nota: Nel compartimento a prova di fumo è impedito l'ingresso di effluenti dell'incendio da compartimenti comunicanti.

Per essere considerato a prova di fumo in caso di incendio che si sviluppi in compartimenti comunicanti, il compartimento antincendio deve essere realizzato in modo da garantire una delle seguenti misure antincendio aggiuntive verso i compartimenti comunicanti dai quali si intende garantire la protezione dall'ingresso di fumo.

Estratto da D.M. 3/8/2015

Nella illustrazione di seguito riportata, è raffigurato un esempio in pianta di un compartimento a prova di fumo, evidenziando i compartimenti nei quali viene limitato l'ingresso di fumo proveniente da compartimenti comunicanti. In buona sostanza, la qualificazione "a prova di fumo" può essere seguita dalla specifica del compartimento rispetto al quale è garantita tale limitazione d'ingresso del fumo in caso d'incendio.



Il compartimento 2 è a prova di fumo proveniente dai compartimenti 1 e 3.

I compartimenti 1 e 3 non sono a prova di fumo proveniente dal compartimento 2.

Il compartimento 1 è a prova di fumo proveniente dal compartimento 3 e viceversa.

Estratto da D.M. 3/8/2015

f) Filtro


Il filtro è un compartimento antincendio nel quale la probabilità di avvio e sviluppo dell'incendio sia resa trascurabile, in particolare grazie all'assenza d'ineschi efficaci ed al ridotto carico d'incendio specifico q_f ammesso.

g) Filtro a prova di fumo

Nota: Per definizione, il filtro a prova di fumo è un filtro, avente anche i requisiti di compartimento antincendio a prova di fumo. Pertanto nel filtro a prova di fumo si ritiene improbabile l'innescò di un incendio ed è impedito l'ingresso di effluenti dell'incendio. Sono accettate anche le modalità realizzative tradizionali di cui al comma 1, perché si ritiene consentano il rapido smaltimento degli effluenti che eventualmente vi entrassero..

Estratto da D.M. 3/8/2015

Nell'illustrazione di seguito riportata, sono raffigurati degli esempi di filtri a prova di fumo .



Rappresentazione grafica di filtri a prova di fumo


h) Segnaletica

1. Le porte tagliafuoco devono essere contrassegnate su entrambi i lati con segnale UNI EN ISO 7010-F007, riportante il messaggio "Porta tagliafuoco tenere chiusa" oppure "Porta tagliafuoco a chiusura automatica" se munite di fermo elettromagnetico in apertura.



Estratto da D.M. 3/8/2015

La presenza di attraversamenti di piano o tra diversi piani, da parte di cavedi tecnici per il passaggio di impianti-canalizzazioni, in assenza di specifiche misure di protezione antincendio, rappresenta una via preferenziale di propagazione dell'incendio.



Propagazione dell'incendio tra piani

i) Distanza di separazione per limitare la propagazione dell'incendio


L'interposizione della distanza di separazione "d" in spazio a cielo libero tra ambiti della stessa attività o verso altre attività consente di limitare la propagazione dell'incendio.

Nota: Ad esempio, ove non sia interposta idonea distanza di separazione su spazio a cielo libero o compartimentazione edifici distinti sono assimilabili a porzioni dello stesso compartimento.

Estratto da D.M. 3/8/2015

L'interposizione di un'opportuna distanza di separazione "d" in spazio a cielo libero evita, ad esempio, la propagazione dell'incendio tra depositi di materiali combustibili stoccati all'aperto. Pertanto, il mantenimento in fase d'esercizio della suddetta misura è condizione indispensabile per un'efficace contrasto alla propagazione dell'incendio in un luogo esterno alle opere da costruzione.

Ad esempio nella figura seguente è illustrata una situazione in cui un potenziale incendio di materiali solidi all'interno di un edificio, attraverso l'apertura, può innescare il materiale infiammabile contenuto nei fusti all'esterno; occorrerà pertanto verificare che il flusso termico emesso dalla piastra radiante, rappresentata dalla parete di confine tra l'edificio e lo spazio esterno, non raggiunga, alla distanza a cui sono stoccati fusti di materiali infiammabile, quel valore soglia dell'irraggiamento termico a cui il liquido inizia ad emettere vapori che possono essere innescati.



Propagazione dell'incendio su spazio a cielo libero

Anche rispetto a quest'ultima misura di protezione antincendio, è importante far notare quanto una corretta gestione dell'attività risulti di fondamentale importanza per il

mantenimento delle condizioni di sicurezza. Immaginiamo ad esempio un'attività con stoccaggi all'aperto in cumuli di materiali combustibili, separati con opportune distanze di sicurezza. Variazioni dell'organizzazione dei cumuli (in termini di variazioni delle distanze relative tra di essi, cambiamenti dimensionali dei cumuli oppure variazioni della tipologia dei materiali stoccati) possono dar luogo ad un incremento del livello del rischio incendio.

2.1.4 Esodo

a) Premessa

La finalità del sistema d'esodo è di assicurare che gli occupanti dell'attività possano raggiungere un luogo sicuro o permanere al sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l'incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell'attività ove si trovano.

Nota: Gli occupanti raggiungono l'incapacitazione quando diventano inabili a mettersi al sicuro a causa degli effetti dell'incendio

Il sistema d'esodo deve assicurare la prestazione richiesta a prescindere dall'intervento dei Vigili del fuoco.

Estratto da D.M. 3/8/2015

b) Definizioni

Sistema d'esodo: insieme delle misure di salvaguardia della vita che consentono agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro o permanere al sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l'incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell'attività ove si trovano.

Nota: Gli occupanti raggiungono l'incapacitazione quando diventano inabili a mettersi al sicuro a causa degli effetti dell'incendio

Nota: Il sistema d'esodo è costituito da luoghi sicuri, vie d'esodo, uscite, porte, illuminazione di sicurezza, segnaletica, ...

Luogo sicuro: luogo in cui è permanentemente trascurabile il rischio d'incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano; tale rischio è riferito ad un incendio nell'attività.

Luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è temporaneamente trascurabile il rischio d'incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano durante l'esodo; tale rischio è riferito ad un incendio in ambiti dell'attività specificati, diversi dal luogo considerato.

Spazio calmo: luogo sicuro temporaneo ove gli occupanti possono attendere e ricevere assistenza per completare l'esodo verso luogo sicuro.

Affollamento: numero massimo ipotizzabile di occupanti.

Densità di affollamento: numero massimo di occupanti assunto per unità di superficie lorda dell'ambito di riferimento (persone/m²).

Via d'esodo (o via d'emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso, appartenente al sistema d'esodo, che consente agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro dal luogo in cui si trovano.

Via d'esodo orizzontale: porzione di via d'esodo a quota costante o con pendenza ≤ 5%.

Nota: Ad esempio: corridoi, porte, uscite, ...

Via d'esodo verticale: porzione di via d'esodo che consente agli occupanti variazioni di quota con pendenza > 5%.

Nota: Ad esempio: scale, rampe, ...

Scala d'esodo: scala appartenente al sistema d'esodo.

.....

.....

Uscita finale (o uscita d'emergenza): varco del sistema di esodo al piano di riferimento, che immette all'esterno su luogo sicuro temporaneo o luogo sicuro.

Corridoio cieco (o percorso unidirezionale): porzione di via d'esodo da cui è possibile l'esodo in un'unica direzione.

Lunghezza di corridoio cieco: distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d'esodo dal punto in cui si trova fino a raggiungere:

- a. un punto in cui diventa possibile l'esodo in più di una direzione,
- b. oppure un luogo sicuro

Nota: L'incendio lungo il corridoio cieco può impedire l'esodo degli occupanti. Poiché non è possibile stabilire a priori il compartimento di primo innesco, il corridoio cieco è indipendente dai compartimenti eventualmente attraversati.

Lunghezza d'esodo: distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d'esodo dal punto in cui si trova fino a raggiungere un luogo sicuro temporaneo oppure un luogo sicuro.

.....

Nota: Ad esempio, la lunghezza d'esodo è usata per limitare il tempo che gli occupanti impiegano per abbandonare qualsiasi compartimento di primo innesco dell'attività.

.....

Estratto da D.M. 3/8/2015

c) Caratteristiche del sistema d'esodo

Luogo sicuro: si considera luogo sicuro per l'attività almeno una delle seguenti opzioni:

- a. La pubblica via
- b. Ogni altro spazio a cielo libero sicuramente collegato alla pubblica via in ogni condizione dell'incendio, che non sia investito dai prodotti della combustione (fumo, gas, calore, fiamme), in cui non vi sia pericolo di crolli, che sia idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano durante l'esodo

Luogo sicuro temporaneo: si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d'esodo senza rientrare nel compartimento in esame.

Ai fini delle vie d'esodo, non devono essere considerati le scale portatili, gli ascensori e le rampe con pendenza superiore al 20%. Le rampe con pendenza superiore al 5% sono considerate vie di esodo verticali.

Nota: In generale gli occupanti con disabilità motorie non possono percorrere autonomamente rampe di pendenza superiore all'8%. Rampe con pendenza superiore al 12% dovrebbero essere impiegate per l'esodo solo eccezionalmente.



In alcuni casi, se progettati sulla base di specifica valutazione del rischio e di specifica progettazione, le vie di esodo possono comprendere scale e marciapiedi mobili.

È ammesso l'uso di scale alla marinara a servizio di locali ove vi sia basso affollamento ed esclusiva presenza di personale specificatamente formato (es. locali impianti o di servizio, cabine di manovra, cavedi impiantistici, ...).

Tutte le superfici non devono essere sdruciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.



Il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non devono interferire con le vie d'esodo.

I percorsi d'esodo protetti (es. corridoi, scale, rampe, atri,...) sono vie di esodo inserite in vani protetti ad esse dedicati.



I percorsi d'esodo a prova di fumo (es. corridoi, scale, rampe, atri, ...) devono essere inseriti in vani a prova di fumo ad essi dedicati.

Le vie d'esodo esterne (es. scale, rampe, passerelle, camminamenti, ...) devono essere completamente esterne alle opere da costruzione. Inoltre devono essere opportunamente distanti o protette rispetto all'ambito servito in modo che, durante l'esodo degli occupanti, non siano investite dagli effetti dell'incendio.



Le vie d'esodo senza protezione sono tutte quelle che non possono essere classificate come protette, a prova di fumo o esterne.

Le scale d'esodo devono essere dotate di corrimano laterale.

Le uscite finali devono essere posizionate in modo da consentire l'esodo rapido degli occupanti verso luogo sicuro.

d) Porte lungo le vie di esodo

Le porte installate lungo le vie d'esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti. L'apertura delle porte non deve ostacolare il deflusso degli occupanti lungo

le vie d'esodo.

Nota: Ad esempio, le porte che si aprono su pianerottoli o corridoi non devono ridurre la larghezza calcolata del percorso d'esodo, né creare pericolo per gli occupanti durante l'esodo.

Nota: In alcune situazioni le necessità connesse a particolari esigenze d'esercizio dell'attività o di sicurezza antintrusione implicano la necessità di cautelarsi da un uso improprio delle porte; in tali casi può essere consentita l'adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte, e la gestione della sicurezza antincendio dell'attività deve prevedere le modalità di affidabile, immediata e semplice apertura di tali porte in caso di emergenza.

Le porte ad apertura manuale, al fine di consentire l'affidabile, immediata e semplice apertura delle porte, sono dotate, in condizioni di elevata densità di affollamento, di dispositivi di apertura a semplice spinta, disciplinati da specifiche normative.



Nota: Lungo le vie di esodo è consentito installare porte ad azionamento automatico dello specifico tipo previsto per l'impiego sulle vie di esodo. Tali porte non devono costituire intralcio all'esodo degli occupanti, in particolare in caso di emergenza, in assenza di alimentazione elettrica, in caso di guasto. Le porte ad azionamento automatico devono essere inserite nella progettazione della gestione della sicurezza antincendio dell'attività.

Nota: È consentito installare tornelli e varchi automatici per il controllo degli accessi lungo le vie d'esodo. Tali tornelli non devono costituire intralcio all'esodo degli occupanti, in particolare in caso di emergenza, in assenza di alimentazione elettrica, in caso di guasto. I tornelli ed i relativi sistemi ed accessori di azionamento, controllo e comando devono essere inseriti nella progettazione della gestione della sicurezza antincendio dell'attività.

e) Segnaletica d'esodo ed orientamento

Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, ...) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita *segnaletica di sicurezza*.

Ciò normalmente è conseguito attraverso segnaletica standardizzata.

La segnaletica d'esodo deve essere adeguata alla complessità dell'attività e consentire l'orientamento degli occupanti. A tal fine devono essere installate in ogni piano dell'attività apposite planimetrie semplificate, correttamente orientate, in cui sia indicata la posizione del lettore (es. "Voi siete qui") ed il layout del sistema d'esodo (es. vie d'esodo, spazi calmi, luoghi sicuri, ...).



f) Illuminazione di sicurezza

Lungo le vie d'esodo deve essere installato impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l'illuminazione possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l'esodo degli occupanti.

Nota: Ad esempio: attività esercite in orari pomeridiani e notturni, locali con scarsa illuminazione naturale, ...

Durante l'esodo, l'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un illuminamento orizzontale al suolo sufficiente a consentire l'esodo degli occupanti

Negli ambiti ove l'attività sia svolta con assente o ridotta illuminazione ordinaria (es. sale cinematografiche, sale teatrali, ...) eventuali gradini lungo le vie d'esodo devono essere provvisti di illuminazione segnapasso.

Estratto da D.M. 3/8/2015

g) Cenni alla progettazione del sistema d'esodo

Al fine di limitare la probabilità che l'esodo degli occupanti sia impedito dall'incendio il numero minimo di vie d'esodo e uscite indipendenti da ciascun locale è progettato in funzione del rischio di incendio e, in particolare, dell'affollamento.

L'affollamento di ogni locale è stabilito in fase di valutazione del rischio dal datore di lavoro sulla base dell'effettivo affollamento previsto e dei criteri riportati nella tabella seguente, estratta dal DM 3/8/2015, che, in generale, non devono essere superati. L'affollamento stabilito costituisce vincolo per l'esercizio dell'attività.

Tipologia di attività	Densità di affollamento
Ambiti all'aperto destinati ad attività di spettacolo o intrattenimento, delimitati e privi di posti a sedere	2,0 persone/m ²
Locali al chiuso di spettacolo o intrattenimento (es. sale concerti, trattenimenti danzanti, ...) privi di posti a sedere e di arredi, con carico di incendio specifico $q_f \leq 50$ MJ/m ²	
Ambiti per mostre, esposizioni	1,2 persone/m ²
Ambiti destinati ad attività di spettacolo o intrattenimento (es. sale concerti, trattenimenti danzanti, ...) con presenza di arredi o con carico di incendio specifico $q_f > 50$ MJ/m ²	
Ambiti adibiti a ristorazione	0,7 persone/m ²
Ambiti adibiti ad attività scolastica e laboratori (senza posti a sedere)	0,4 persone/m ²
Sale d'attesa	
Uffici	
Ambiti di vendita di <i>piccole</i> attività commerciali al dettaglio con settore alimentare o misto	0,2 persone/m ²
Ambiti di vendita di <i>medie e grandi</i> attività commerciali al dettaglio con settore alimentare o misto	
Ambiti di vendita di attività commerciali al dettaglio senza settore alimentare	
Sale di lettura di biblioteche, archivi	0,1 persone/m ²
Ambulatori	
Ambiti di vendita di attività commerciali all'ingrosso	
Ambiti di vendita di <i>piccole</i> attività commerciali al dettaglio con specifica gamma merceologica non alimentare	0,05 persone/m ²
Civile abitazione	

Tipologia di attività	Criteri
Autorimesse pubbliche	2 persone per veicolo parchato
Autorimesse private	1 persona per veicolo parchato
Degenza	1 degente e 2 accompagnatori per posto letto + addetti
Ambiti con posti a sedere o posti letto (es. sale riunioni, aule scolastiche, dormitori, ...)	Numero posti + addetti
Altri ambiti	Numero massimo presenti (addetti + pubblico)

Estratto da D.M. 3/8/2015

Le vie di esodo o le uscite sono ritenute indipendenti quando è minima la probabilità che possano essere rese contemporaneamente indisponibili dagli effetti dell'incendio.

Il corridoio cieco è una via d'esodo che offre agli occupanti una sola via d'esodo senza alternative. Per quanto possibile è meglio evitarlo. I corridoi ciechi devono avere comunque lunghezza limitata.

Esistono valori di riferimento per le lunghezze massime delle vie di esodo e le lunghezze massime dei corridoi ciechi. La lunghezza massima della via di esodo (dal luogo in cui si trova l'occupante fino a luogo sicuro temporaneo) varia da 20 a 70 m a seconda del profilo di rischio dell'attività.


Ad esempio:

- 20 m per i locali con occupanti addormentati e velocità di crescita dell'incendio alta
- 70 m per i locali con occupanti in stato di veglia e con familiarità e velocità di crescita dell'incendio bassa.

In presenza di particolari misure di protezione le suddette lunghezze possono essere incrementate.

La lunghezza massima dei corridoi ciechi (dal luogo in cui si trova l'occupante fino a luogo sicuro) varia da 10 a 45 m (circa la metà).

Si riportano di seguito alcuni esempi di vie di esodo.



La larghezza delle vie di esodo orizzontali e verticali si determina in base:

- alle caratteristiche del sistema d'esodo
- all'affollamento
- alle caratteristiche prevalenti degli occupanti (con familiarità con l'edificio, senza familiarità con l'edificio, prevalentemente addormentati, degenti, in transito)
- alla velocità caratteristica di crescita dell'incendio.

La larghezza della via di esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all'altezza di 2 m, deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati i corrimano e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza minore o uguale a 80 mm.

La larghezza delle vie d'esodo deve essere valutata lungo tutta la via d'esodo.

Le norme stabiliscono la larghezza minima delle vie di esodo sulla base di questi fattori. In ogni caso le larghezze non possono essere inferiori a quelle indicate nelle tabelle seguenti.

Larghezza	Criterio
≥ 1200 mm	Affollamento dell'ambito servito > 1000 occupanti oppure > 200 occupanti prevalentemente in piedi e densità di affollamento >0,7 pers/m ²
≥ 1000 mm	Affollamento dell'ambito servito > 300 occupanti
≥ 900 mm	Affollamento dell'ambito servito ≤ 300 occupanti Larghezza adatta anche a coloro che impiegano ausili per il movimento
≥ 800 mm	Varchi da ambito servito con affollamento ≤ 50 occupanti

≥ 700 mm	Varchi da ambito servito con affollamento ≤ 10 occupanti (es. singoli uffici, camere d'albergo, locali di abitazione, appartamenti,)
≥ 600 mm	Ambito servito ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato, oppure occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi,)
L'affollamento dell'ambito servito corrisponde al totale degli occupanti che impegnano ciascuna delle vie di esodo che si dipartono da tale ambito	

Tabella 2.3.4.1 Larghezze minime per vie di esodo orizzontali

Larghezza	Criterio
≥ 1200 mm	Affollamento dell'ambito servito > 1000 occupanti oppure > 200 occupanti prevalentemente in piedi e densità di affollamento >0,7 pers/m ²
≥ 1000 mm	Affollamento dell'ambito servito > 300 occupanti
≥ 900 mm	Affollamento dell'ambito servito ≤ 300 occupanti
≥ 600 mm	Ambito servito ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato, oppure occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi,)
L'affollamento dell'ambito servito corrisponde al totale degli occupanti che impegnano ciascuna delle vie di esodo che si dipartono da tale ambito	

Tabella 2.3.4.2 Larghezze minime per vie di esodo verticali

L'altezza minima delle vie di esodo è pari a 2 m. Sono ammesse altezze inferiori, per brevi tratti segnalati, lungo le vie d'esodo da ambiti ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato od occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianto o di servizio, piccoli depositi,) oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio. Nelle attività all'aperto la probabilità che gli effetti dell'incendio impediscano l'esodo degli occupanti è considerata meno rilevante rispetto alle altre attività, perché fumo e calore dell'incendio si disperdono direttamente in atmosfera. Per questo i parametri per la progettazione del sistema d'esodo per attività all'aperto sono diversi e meno restrittivi di quelli per la progettazione delle attività al chiuso.

h) Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l'esodo

In tutti i piani dell'attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie di esodo verticali, deve essere adottata almeno una delle seguenti modalità:

- a. impiego di spazi calmi
- b. esodo orizzontale progressivo
- c. esodo orizzontale verso luogo sicuro.

2.1.5 Rivelazione ed allarme

a) Premessa

Gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi (IRAI) sono realizzati con l'obiettivo di sorvegliare gli ambiti di una attività, rivelare precocemente un incendio e

diffondere l'allarme al fine di:


- a. attivare le misure protettive (es. impianti automatici di inibizione, controllo o estinzione, ripristino della compartimentazione, evacuazione di fumi e calore, controllo o arresto di impianti tecnologici di servizio e di processo, ...);
- b. attivare le misure gestionali (es. piano e procedure di emergenza e di esodo, ...) progettate e programmate in relazione all'incendio rivelato ed all'ambito ove tale principio di incendio si è sviluppato rispetto all'intera attività sorvegliata.

Estratto da D.M. 3/8/2015


La probabilità di spegnere un incendio è tanto maggiore quanto più repentinamente lo stesso viene rilevato e segnalato (rilevazione + segnalazione = rivelazione).

Nota: La rilevazione d'incendio non è altro che la misura di una grandezza tipica legata ad un fenomeno fisico provocato da un incendio. Avvenuta la rilevazione, con il superamento del valore di soglia, si ha la rivelazione quando "la notizia" che si sta sviluppando l'incendio viene comunicata (rivelata) al "sistema" (uomo o dispositivo automatico) demandato ad intervenire.

Anche la sicurezza delle persone presenti in un luogo in cui si è innescato un incendio è determinata dalla rapidità con cui lo stesso viene rilevato e segnalato, mettendo in allarme i presenti ed anticipando il più possibile le operazioni di esodo.



La precoce rivelazione di un principio di incendio consente di attivare tutte le misure di protezione e di gestione dell'emergenza in tempi brevi e comunque tali da consentire un adeguato livello di salvaguardia delle persone e dei beni dagli effetti di un incendio (produzione di monossido di carbonio, calore, fiamme, fumi tossici etc.).




Sulla base della valutazione del rischio di incendio, devono essere definite le modalità di rivelazione e diffusione dell'allarme di incendio e può rendersi necessaria l'installazione di un impianto di segnalazione manuale di incendio con funzione di allarme incendio estesa a tutta l'attività o un impianto di rivelazione e allarme incendio, con i seguenti obiettivi:

- messa in allerta delle persone in caso di pericolo;
- chiamata delle squadre di intervento e di spegnimento;
- attivazione degli apparati che limitano la propagazione del fumo e dell'incendio (ad esempio, la chiusura delle porte e serrande tagliafuoco);
- azionamento degli evacuatori di fumo e di calore;
- disattivazione di sistemi tecnologici (o apparati);
- comandi verso sistemi di automazione dell'edificio, in particolare sistemi di riscaldamento e ventilazione, nonché ascensori;
- disalimentazione della rete di distribuzione elettrica;
- accensione delle luci d'emergenza
- attivazione dei sistemi di gestione dell'evacuazione
- attivazione di sistemi fissi di spegnimento

I criteri da seguire per la realizzazione e l'esercizio dei sistemi fissi automatici di rilevazione d'incendio sono contenuti in specifiche norme di sistema.

Un sistema di rivelazione incendio è costituito da componenti base quali:

- Rivelatori automatici;
- Punti di rivelazione e segnalazione manuale (pulsanti);
- Centrale di controllo e segnalazione;
- Alimentazioni;
- Sistema di diffusione degli allarmi.




Il sistema può essere completato con componenti facoltativi (richiesti in alcuni casi dalla normativa):

- Combinatore telefonico (o sistema equivalente);
- Collegamento a stazioni di ricezione guasti e allarmi (ponte radio);
- Box di alimentazione supplementari;
- Interconnessioni con altri sistemi di protezione attiva e altri impianti tecnologici.

b) Punti di segnalazione manuale


L'azionamento del punto di segnalazione manuale richiede la rottura o lo spostamento di un elemento frangibile, installato sulla parte della superficie frontale del pulsante.

I punti di segnalazione manuale debbono essere raggiungibili mediante percorsi compresi tra i 15 e i 30 m. Debbono essere installati almeno due pulsanti per zona, in posizione ben visibile e facilmente accessibile, ed in corrispondenza di tutte le uscite di sicurezza. L'altezza di installazione dal pavimento del pulsante manuale deve essere compresa tra 1 m e 1,6 m.



c) Rivelatori d'incendio

I rivelatori sono organi sensibili deputati a controllare una determinata grandezza ed ad inviare alla centrale di controllo gli opportuni segnali allorché rilevano delle anomalie. Ogni tipo di fuoco produce, sia pure in maniera diversa e in tempi diversi, fumi, radiazioni luminose e calore. Il differente comportamento dell'incendio (ad esempio: gas combustibili e liquidi o solidi infiammabili possono originare incendi con sviluppo violento di fiamme, mentre materiali quali legno, rivestimenti di cavi elettrici, fibre tessili, imballaggi, materie plastiche, gomma, ecc. possono originare incendi che attraversano fasi di graduale evoluzione prima di raggiungere uno sviluppo violento), è condizionato dall'ambiente in cui si verifica e determina la scelta del dispositivo.




2.1.6 Controllo di fumo e calore

a) Premessa

La misura antincendio del controllo di fumo e calore ha come scopo lo smaltimento dei prodotti della combustione in caso di incendio.

In generale, la misura antincendio di controllo di fumo e calore si attua attraverso:

- aperture di smaltimento di fumo e calore di emergenza
- sistemi di ventilazione orizzontale forzata del fumo e del calore (SVOF)
- sistemi per l'evacuazione di fumo e calore (SEFC)



b) Aperture di smaltimento di fumo e calore di emergenza

Lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza può essere realizzato per mezzo di aperture di smaltimento dei prodotti della combustione verso l'esterno dell'edificio. Tali aperture coincidono generalmente con quelle già ordinariamente disponibili per la funzionalità dell'attività (es. finestre, lucernari, porte, ...).

Caratteristiche

Le *aperture di smaltimento* devono essere realizzate in modo che:

- a. sia possibile smaltire fumo e calore da tutti gli ambiti del compartimento;
- b. fumo e calore smaltiti non interferiscano con il sistema delle vie d'esodo, non propaghino l'incendio verso altri locali, piani o compartimenti.

Le *aperture di smaltimento* devono essere protette dall'ostruzione accidentale durante l'esercizio dell'attività.


Devono essere previste indicazioni specifiche per la gestione in emergenza delle aperture di smaltimento

Estratto da D.M. 3/8/2015

Lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza ha la sola funzione di facilitare l'opera di estinzione dei soccorritori.

Le tipologie delle aperture di smaltimento sono riportate di seguito:

- Permanentemente aperte
- Dotate di sistema automatico di apertura (attivazione da impianto di rivelazione e allarme incendio)
- Con infissi comandati da posizione protetta e segnalata
- Con infissi comandati da posizione non protetta
- Con chiusura bassofondente (policarbonato, PMMA,...) o con possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso



Le aperture di smaltimento dovrebbero essere distribuite uniformemente nella porzione superiore di tutti i locali, al fine di facilitare lo smaltimento dei fumi caldi.

c) Sistemi di ventilazione forzata orizzontale del fumo e del calore (SVOF)

Tali sistemi, come le aperture di smaltimento, possono facilitare l'opera di estinzione dei soccorritori, fornendo condizioni favorevoli per le squadre di soccorso da un punto di accesso sino alla posizione dell'incendio. Inoltre possono proteggere le vie di esodo, ad esclusione di quelle nel compartimento di primo Innesco e agevolare lo smaltimento di fumo e calore dall'attività dopo l'incendio, ripristinando rapidamente le condizioni di sicurezza.




d) Sistemi di evacuazione del fumo e del calore (SEFC)

I SEFC creano e mantengono uno strato d'aria sostanzialmente indisturbato nella porzione inferiore dell'ambiente protetto mediante l'evacuazione di fumo e calore prodotti dall'incendio. Mantengono le vie di esodo libere da fumo e calore, agevolano le operazioni antincendio, ritardano o prevengono il flashover e quindi la generalizzazione dell'incendio, limitano i danni agli impianti di servizio o di processo ed al contenuto dell'ambito protetto, riducono gli effetti termici sulle strutture dell'ambiente protetto, agevolano il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività dopo l'emergenza.

Estratto da D.M. 3/8/2015

I sistemi di evacuazione fumo e calore possono essere di tipo naturale (SEFC) o forzato (SEFFC). I SEFC prevedono la realizzazione di evacuatori ad apertura automatica in grado di mantenere uno strato libero da fumo fino ad una altezza stabilita in fase di progettazione e comunque superiore all'altezza di una persona.



2.1.7 Controllo dell'incendio

a) Premessa

La presente misura antincendio ha come scopo l'individuazione dei presidi antincendio da installare nell'attività per:

- la protezione nei confronti di un principio di incendio;
- la protezione manuale o automatica, finalizzata all'inibizione o al controllo dell'incendio;
- la protezione mediante completa estinzione di un incendio.

I presidi antincendio considerati sono gli estintori d'incendio ed i seguenti sistemi di protezione attiva contro l'incendio, di seguito denominati impianti: la rete di idranti, gli impianti manuali o automatici di inibizione controllo o di estinzione, ad acqua e ad altri agenti estinguenti.

Estratto da D.M. 3/8/2015

b) Estintori d'incendio

Caratteristiche

L'estintore è un presidio di base complementare alle altre misure di protezione attiva e di sicurezza in caso d'incendio.

La capacità estinguente di un estintore, determinata sperimentalmente, ne indica la prestazione antincendio convenzionale.

L'impiego di un estintore è riferibile solo ad un principio d'incendio e l'entità della capacità estinguente ad esso associata fornisce un grado comparativo della semplicità nelle operazioni di estinzione.

Ulteriori aspetti che contraddistinguono gli estintori utili alla valutazione del rischio sono: il peso o la capacità, connessi alla carica di estinguente, la dielettricità del getto, connessa alla natura dell'estinguente. Informazioni su caratteristiche usualmente indesiderate del getto, come tossicità, residui e temperature pericolose, completano il quadro necessario per l'individuazione dell'estintore più appropriato.

Estratto da D.M. 3/8/2015

Gli estintori sono mezzi di estinzione, da usare per pronto intervento sui principi d'incendio. In relazione al peso complessivo si possono distinguere in:

- **Estintore portatile**, che pronto all'uso ha una massa minore o uguale a 20 Kg.
- **Estintore carrellato**: estintore trasportato su ruote di massa maggiore di 20 Kg e contenente un mezzo estinguente con cariche fino a 150 Kg.

La carica degli estintori non può essere superiore a 6 kg o 6 litri; estintori con cariche superiori sono utilizzabili solo negli ambienti destinati ad attività di processo non accessibili al pubblico se non permanentemente accompagnato.

Estratto da D.M. 3/8/2015



Un estintore è caratterizzato dall'agente estinguente che esso contiene. Gli estintori si dividono in:

- estintore a **polvere**
- estintore ad anidride carbonica
- estintori ad acqua e agenti estinguenti a base d'acqua (schiume)
- estintori a **Clean Agent** (sostanze non conduttive, volatili gassose, che non lasciano residui)

dopo l'evaporazione).

La classificazione dell'estintore avviene attraverso dei focolari standard indicati nelle norme tecniche, gli stessi servono a definire la capacità estinguente dell'estintore. Per poter procedere all'estinzione in prova dei focolari sono richiesti una durata minima di funzionamento e ben determinati parametri tecnici riferiti alla costruzione del focolare sia di classe A che di classe B che di classe F.

Gli estintori idonei per solventi polari riportano sull'etichetta l'espressione "adatti anche per l'uso su solventi polari", immediatamente al di sotto dei pittogrammi rappresentanti i tipi di incendio.

Nota: Ad esempio, l'acetone è un solvente polare.

Gli estintori a polvere e gli estintori a biossido di carbonio (CO₂) sono considerati idonei per l'intervento sui solventi polari.

Estratto da D.M. 3/8/2015

La classe C non prevede prove di spegnimento in laboratorio così da non determinare una classe di fuoco specifica. Questa classe di fuoco come riportato nel D.M. 3 agosto 2015, non prevede nessun requisito minimo, in quanto l'estinzione in sicurezza di un fuoco di classe C da parte di occupanti non specificamente addestrati si effettua tramite la chiusura della valvola di intercettazione disponibile in prossimità.

La classe D non prevede una prova di spegnimento in laboratorio, quindi non è possibile determinare la capacità estinguente per questa classe di fuoco. Tuttavia, gli estintori per i quali è dichiarata l'idoneità sono coperti, sotto ogni altro aspetto, dai requisiti per gli estintori a polvere. L'efficacia degli estintori contro i fuochi di classe D deve essere stabilita caso per caso.

Gli estintori portatili con agente estinguente privo di conducibilità elettrica (es. polvere, anidride carbonica, ...) sono idonei all'utilizzo su impianti e apparecchiature elettriche sino a 1000 V ed alla distanza di 1 m.

Gli estintori a base d'acqua devono superare la prova dielettrica per poter essere utilizzati su impianti ed apparecchiature elettriche sino a 1000 V e alla distanza di 1 m.



La tipologia degli estintori installati deve essere selezionata sulla base della valutazione del rischio e, in particolare in riferimento alle classi di fuoco (es. estintori per classe A, estintori polivalenti per classi AB, estintori per la classe F, ...). Si deve inoltre tenere conto degli effetti che potrebbe generare l'espulsione dell'agente estinguente sugli occupanti e sui beni presenti nei luoghi protetti con tale presidio.

In generale:

- la protezione con estintori di classe A deve essere estesa all'intera attività
- la protezione con estintori di classe B può essere limitata ai compartimenti ove tale tipo di rischio è presente
- gli estintori di classe F devono essere installati a protezione di superfici di cottura
- estintori per altri fuochi o per rischi specifici devono essere installati sulla base della valutazione del rischio di incendio, nel rispetto dei requisiti minimi specificati dalle

normative.

Nei luoghi chiusi, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l'utilizzo di estintori a base d'acqua (estintori idrici).

In linea generale, l'impiego degli estintori a polvere è fortemente sconsigliato in luoghi chiusi, in quanto potrebbe generare una un'improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l'orientamento degli occupanti durante l'esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti e danni ai beni (macchinari, attrezzature, ecc.).

Gli estintori devono essere sempre disponibili per l'uso immediato, pertanto devono essere collocati in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d'esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali, ed in prossimità delle aree a rischio specifico.

Gli estintori di classe A devono essere installati nel rispetto della seguente tabella:

Profilo di rischio R _{vita}	Max distanza di raggiungimento	Minima capacità estinguente	Minima carica nominale
A1, A2	40 m	13 A	6 litri o 6 kg
A3, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2	30 m	21 A	
A4, B3, C3, E3	20 m	27 A	

Estratto da D.M. 3/8/2015

Gli estintori di classe B, qualora previsti, devono essere posizionati a distanza non superiore a 15 m rispetto alle sorgenti di rischio.

Per consentire a tutti gli occupanti di impiegare gli estintori per rispondere immediatamente ad un principio di incendio, **le impugnature dei presidi manuali dovrebbero essere collocate ad una quota pari a circa 110 cm dal piano di calpestio.**

Gli estintori che richiedono competenze particolari per il loro impiego devono essere segnalati in modo da poter essere impiegati solo da personale specificamente addestrato (estintori per fuochi di classe D, estintori carrellati, ...)

Negli ambiti protetti con sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio in cui sia prevista esclusivamente presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. magazzini automatizzati, ...), è necessario prevedere estintori esclusivamente in prossimità degli accessi a tali ambiti.

Gli estintori carrellati sono utilizzabili in aree ampie, prive di ostacoli alla movimentazione, in assenza di scalini e senza percorsi vincolati. Generalmente gli estintori carrellati vengono impiegati negli ambiti ove risulta necessario fronteggiare principi di incendio dovuti a fuochi di classe B (es. raffinerie, depositi o stabilimenti di lavorazione di oli minerali, ...).

Gli estintori devono essere indicati da segnaletica di sicurezza UNI EN ISO 7010.



c) Impianti fissi ad azionamento manuale

In riferimento al sistema di attivazione dell'impianto, si individuano le due tipologie di impianto: ad intervento manuale e ad intervento automatico.

Gli impianti con attivazione di tipo manuale presentano una maggiore semplicità esecutiva ed una minore manutenzione ma richiedono la presenza di personale addestrato in grado di azionare o di utilizzare i vari comandi dell'impianto o le sue attrezzature componenti. Il tipico esempio di impianti fissi ad azionamento manuale è la Rete Idrica Antincendio (o rete di idranti).

d) Reti di idranti

La rete di idranti (RI) è costituita da un sistema di tubazioni per l'alimentazione idrica di uno o più apparecchi di erogazione. Le RI si distinguono in:

- a. RI ordinarie destinate alla protezione di attività ubicate all'interno di opere da costruzione;
- b. RI all'aperto destinate alla protezione di attività ubicate all'aperto.

Le RI comprendono i seguenti componenti principali: alimentazione idrica; rete di tubazioni fisse, preferibilmente chiuse ad anello, ad uso esclusivo; attacchi di mandata per autopompa; valvole; apparecchi erogatori.

Le RI non devono essere installate nelle aree in cui il contatto con acqua possa costituire pericolo o presentare controindicazioni.

Estratto da D.M. 3/8/2015



La rete idrica antincendio, nota anche come "rete di idranti", è un sistema di primo intervento ad azionamento manuale, utilizzabile efficacemente da un solo operatore, installato allo scopo di fornire acqua in quantità adeguata per combattere l'incendio di maggiore entità ragionevolmente prevedibile nell'area da proteggere e consentire agli occupanti, opportunamente addestrati, di controllare e/o spegnere un piccolo incendio da distanza breve. Nell'ambito della protezione attiva gli impianti antincendio ad idranti rivestono una grande importanza tanto da essere disciplinati da più norme, alcune delle quali cogenti (Decreti del Ministero dell'Interno), ed altre definite "regola dell'arte" (Norme Tecniche).

Le **reti di idranti ordinarie** sono destinate alla protezione di attività ubicate all'interno di edifici, con apparecchi erogatori ubicati sia all'interno sia all'esterno degli stessi edifici. Esse sono caratterizzate dall'essere permanentemente in pressione d'acqua onde consentire la massima

rapidità d'intervento antincendio. La protezione contro l'incendio è ottenuta mediante gli idranti a muro di DN 45 ($\phi = 45$ mm) o naspi di DN 25 ($\phi = 25$ mm), installati in modo da consentire il primo intervento sull'incendio da distanza ravvicinata e soprattutto tali da essere utilizzabili dalle persone che operano all'interno dell'attività.

L'**idrante a muro** è una apparecchiatura antincendio composta essenzialmente da una cassetta, o da un portello di protezione, un supporto della tubazione, una valvola manuale di intercettazione, una tubazione flessibile completa di raccordi, una lancia erogatrice.

La tubazione flessibile (o manichetta) è una tubazione che, se in pressione, è di sezione circolare e quando non lo è risulta appiattita. La lunghezza è in genere di 20 metri.

La lancia erogatrice è un dispositivo provvisto di bocchello di sezione unificata e di un attacco unificato, di collegamento alla tubazione, dotato di valvola che permette di regolare e dirigere il getto d'acqua. Trasforma l'energia di pressione in energia cinetica.



Il **naspo** è un'apparecchiatura antincendio permanentemente collegata ad una rete di alimentazione idrica, costituita da una bobina mobile su cui è avvolta una tubazione semirigida collegata ad un'estremità con una lancia erogatrice. La tubazione semirigida conserva pressoché intatta la sua forma anche quando non in pressione e la sua lunghezza massima è di 30 metri.

Le **reti di idranti all'aperto** sono destinate alla protezione di attività ubicate all'aperto. In relazione alle condizioni ambientali locali, esse possono essere costruite con reti di tubazioni permanentemente in pressione d'acqua oppure con reti di tubazioni a secco. È raccomandata l'installazione di reti di idranti all'aperto con tubazioni permanentemente in pressione d'acqua, che rendono più rapido l'intervento antincendio.

La protezione contro l'incendio si ottiene mediante idranti a colonna soprasuolo e/o sottosuolo con la relativa attrezzatura di corredo, installati in modo da consentire la lotta contro l'incendio quando le dimensioni dell'incendio stesso non consentono di operare da vicino, ma richiedono un intervento a distanza e un'azione essenzialmente di contenimento.

La principale norma tecnica italiana riguardante le reti di idranti è la UNI EN 10779 "Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio".

e) Sistemi automatici di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio

Tra i sistemi automatici di controllo o estinzione dell'incendio si annoverano quelli che basano il loro funzionamento su agenti estinguenti di tipo gassoso, ad aerosol, a polvere, a schiuma o ad acqua nebulizzata o frazionata, a diluivo.

Fra i sistemi automatici di inibizione dell'incendio rientrano gli impianti a deplezione (riduzione della concentrazione) di ossigeno.

Nella scelta delle tipologie impiantistiche si deve tener conto dell'eventuale incompatibilità degli agenti estinguenti con il materiale presente nell'attività, nonché degli effetti della scarica dell'estinguente sugli occupanti eventualmente presenti.

Estratto da D.M. 3/8/2015

Gli impianti con attivazione di tipo automatico sono di norma asserviti a dispositivi rivelatori di incendio, o a veri e propri impianti di rivelazione e segnalazione. Sebbene risulti evidente la maggiore sicurezza e tempestività di intervento, rispetto ai manuali, i sistemi di tipo automatico, per la loro particolare complessità, richiedono uno studio preliminare particolarmente attento e una costante manutenzione al fine di evitare falsi allarmi ed inutili, o dannose, partenze dell'impianto.

Nella categoria impianti automatici di spegnimento sono inclusi:

- Sistemi ad acqua:
 - Sistemi a pioggia, Sprinkler;
 - Sistemi a diluvio;
 - Sistemi ad acqua nebulizzata, Water Mist (o Fine Water Spray);
- Sistemi a estinguenti gassosi (Clean Agents):
 - chimici (sostituti dell'halon);
 - a inerti/CO₂;
- Sistemi ad aerosol:
- Sistemi a schiuma;
- Sistemi a polvere.

Si descrivono nel seguito le principali caratteristiche di alcuni degli impianti citati.


Impianto automatico a pioggia sprinkler

Un impianto automatico a pioggia sprinkler (che prende il nome dallo speciale ugello erogatore, letteralmente "spruzzatore" in inglese) serve ad assicurare una pronta risposta all'incendio rivelandone la presenza e controllandolo in modo che l'estinzione possa essere completata con altri mezzi, oppure estinguendolo nello stadio iniziale. Esso comprende un'alimentazione idrica, con caratteristiche di portata, pressione e durata predeterminate, un collettore che collega l'alimentazione all'impianto, una rete di tubazioni, solitamente posizionate a livello del soffitto o della copertura, alla quale sono collegati, con opportuna spaziatura, degli ugelli erogatori chiusi distribuiti sull'area protetta e una stazione di controllo con le relative apparecchiature di allarme.

Gli ugelli erogatori montano un elemento termosensibile, che può essere di due tipi, entrambi ugualmente affidabili: lega metallica fusibile oppure bulbo di vetro frangibile all'interno del quale è contenuto un liquido.

Differenti colori del bulbo indicano differenti temperature di esercizio. La versione più usata è fatta da un ampollina di colore rosso, regolata per rompersi a 68°.

Colore del bulbo in gradi centigradi





La principale norma tecnica italiana riguardante i sistemi sprinkler è la UNI EN 12845 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione”.

Sistemi a diluvio

Quello a diluvio è un sistema fisso di protezione antincendio che inonda totalmente l'area con acqua sotto pressione, attraverso un sistema di tubazioni e di erogatori sprinkler privi del tappo e dell'elemento termosensibile.

A differenza di quanto avviene in un impianto sprinkler con erogatori chiusi, le tubazioni sono vuote e l'acqua è mantenuta a monte di un'apposita valvola a diluvio la cui apertura è comandata da un sistema di rivelazione incendi separato tramite un sistema di attuazione che può essere idraulico, pneumatico od elettrico, scaricando l'acqua contemporaneamente da tutti gli erogatori.

Nota: I sistemi a diluvio trovano normalmente ampia applicazione nella protezione di aree ad altissimo rischio, laddove si teme una rapida propagazione dell'incendio e pertanto si richiede l'erogazione simultanea di grandi quantità di acqua, attraverso la formazione di barriere d'acqua che, raffreddando, prevengono la deformazione ed il collasso delle strutture. Data la notevole estensione di tali impianti è opportuno, per evitare l'inondazione di zone eccessivamente ampie, suddividere in settori sia l'impianto di estinzione che l'impianto di rivelazione che attiva l'intervento.

2.1.8 Operatività antincendio

L'operatività antincendio ha lo scopo di agevolare l'efficace conduzione di interventi di soccorso dei Vigili del fuoco in tutte le attività.

Estratto da D.M. 3/8/2015

Tra le misure di operatività antincendio rientrano:

- l'accessibilità per mezzi di soccorso antincendio, che consiste nella possibilità di avvicinare gli stessi a distanza ≤ 50 m dagli accessi per soccorritori dell'attività;
- la pronta disponibilità di agenti estinguenti, attuabile con le seguenti modalità:
 - rete idranti con protezione interna o, in alternativa, per attività a più piani fuori terra, tramite colonna a secco;
 - rete idranti con protezione esterna o presenza di almeno un idrante, derivato dalla rete interna oppure collegato alla rete pubblica, raggiungibile con un percorso massimo di 500 m dai confini dell'attività.
- la possibilità di controllare o arrestare gli impianti tecnologici e di servizio dell'attività, compresi gli impianti di sicurezza, attuata tramite:
 - ubicazione dei sistemi di controllo e comando dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio nel centro di gestione delle emergenze, se previsto, e comunque in posizione segnalata e facilmente raggiungibile durante l'incendio.

Tale prescrizione riguarda, ad esempio, gli impianti di rivelazione e allarme incendio e gli impianti di evacuazione fumo e calore;

- Ubicazione degli organi di intercettazione, controllo, arresto e manovra degli impianti tecnologici e di processo (es. impianto elettrico, adduzione gas, impianti di ventilazione, impianti di produzione) in posizione segnalata e facilmente raggiungibile in caso di incendio.
- l'accessibilità protetta per i vigili del fuoco a tutti i piani dell'attività, che può essere realizzata:
 - tramite accostabilità a tutti i piani dell'autoscala o di mezzo equivalente dei vigili del fuoco, oppure presenza di percorsi di accesso ai piani per soccorritori almeno di tipo protetto (es. scala protetta, scala esterna, scala a prova di fumo, ...)
 - tramite ascensori antincendio;
 - tramite ascensori di soccorso.
- la possibilità di comunicazione affidabile per i soccorritori.

L'ascensore antincendio è un ascensore installato principalmente per uso degli occupanti, munito di ulteriori protezioni, comandi e segnalazioni che lo rendono in grado di essere impiegato, sotto il controllo delle squadre di soccorso, anche in caso di incendio.

Nota: Ad esempio, l'ascensore antincendio può essere impiegato, anche in caso di incendio, per l'evacuazione assistita di occupanti con ridotte o impedito capacità motorie.

L'ascensore di soccorso è un ascensore utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per il trasporto delle attrezzature di servizio antincendio ed eventualmente, per l'evacuazione di emergenza degli occupanti.

2.1.9 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Tra le misure di prevenzione incendi possiamo annoverare la sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

1. Ai fini della sicurezza antincendio devono essere considerati almeno i seguenti impianti tecnologici e di servizio:

- a. produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
- b. protezione contro le scariche atmosferiche;
- c. sollevamento o trasporto di cose e persone;

Nota Ad esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, ...

d. deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi, liquidi e gas combustibili, infiammabili e comburenti;

e. riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali.

2. Per gli impianti tecnologici e di servizio inseriti nei processi produttivi dell'attività il progettista effettua la valutazione del rischio di incendio e prevede adeguate misure antincendio di tipo preventivo, protettivo e gestionale.

Estratto da D.M. 3/8/2015

In realtà la sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, pur essendo sostanzialmente una

misura di prevenzione incendi, per gli obiettivi che si prefigge è anche una misura di protezione antincendio. Di seguito sono riportati gli obiettivi di sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, tra cui possiamo individuare, anche a titolo di esercizio, obiettivi di prevenzione, ma anche obiettivi di protezione.

Gli impianti tecnologici e di servizio devono rispettare i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:

- a. limitare la probabilità di costituire causa di incendio o di esplosione;
- b. limitare la propagazione di un incendio all'interno degli ambienti di installazione e contigui;
- c. non rendere inefficaci le altre misure antincendio, con particolare riferimento agli elementi di compartimentazione;
- d. consentire agli occupanti di lasciare gli ambienti in condizione di sicurezza;
- e. consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
- f. essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.

2. La gestione e la disattivazione di impianti tecnologici e di servizio, anche quelli destinati a rimanere in servizio durante l'emergenza, deve:

- a. poter essere effettuata da posizioni protette, segnalate e facilmente raggiungibili;
- b. essere prevista e descritta nel piano d'emergenza.

Estratto da D.M. 3/8/2015

3 MODULO 3: Strategia antincendio (seconda parte)

3.1 Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza

3.1.1 Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

La gestione della sicurezza antincendio (GSA) rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale dell'attività atta a garantirne, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza in caso di incendio.

Estratto da D.M. 3/8/2015

Alla base della gestione della sicurezza antincendio ci sono le misure di prevenzione degli incendi già descritte nel modulo 1.

La gestione della sicurezza antincendio si divide nei due aspetti **della gestione della sicurezza antincendio in esercizio** e **gestione della sicurezza antincendio in emergenza**.

La **gestione della sicurezza antincendio in esercizio** deve comprendere:

- L'adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive (rif. Modulo 1);
- L'apposizione della segnaletica di sicurezza (divieti, avvertimenti, evacuazione,...);
- La verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio;
- Il controllo e la manutenzione di impianti e attrezzature antincendio e registro dei controlli (rif. Par. 3.1.4);
- La preparazione alla gestione dell'emergenza, tramite piano di emergenza, **formazione e addestramento** degli addetti alla gestione dell'emergenza, esercitazioni antincendio e prove d'evacuazione periodiche
- La gestione delle condizioni di maggior rischio (lavori di manutenzione, rischi di interferenza, disattivazione di impianti o sistemi di sicurezza, impiego temporaneo di sostanze o lavorazioni pericolose.....).

La **gestione della sicurezza antincendio in emergenza** riguarda l'attivazione e l'attuazione del piano di emergenza.

Gli addetti al servizio antincendio attuano le misure antincendio in esercizio e in emergenza, con le modalità stabilite dal datore di lavoro nei documenti della GSA e nel piano di emergenza. In particolare, in condizioni ordinarie:

- attuano le misure antincendio preventive;
- garantiscono la fruibilità delle vie di esodo;
- svolgono le attività di sorveglianza dei presidi antincendio.

Gli addetti al servizio antincendio, in condizioni di emergenza, attuano il piano di emergenza e, in particolare, secondo le indicazioni dello stesso:

- mettono in atto le azioni previste dal piano di emergenza;
- attuano le misure per l'evacuazione degli occupanti;
- eseguono le comunicazioni previste in emergenza;

- supportano le squadre di soccorso;
- provvedono allo spegnimento di un principio di incendio.

I documenti della gestione della sicurezza antincendio devono essere oggetto di revisione periodica a cadenza stabilita e, in ogni caso, devono essere aggiornati in occasione di modifiche dell'attività.

3.1.2 L'importanza del controllo degli ambienti di lavoro

La valutazione del rischio di incendio di un luogo di lavoro è un adempimento obbligatorio per il datore di lavoro, che consiste nell'analisi della specifica attività, finalizzata ad individuare le possibili ipotesi d'incendio e le corrispondenti conseguenze.

La valutazione del rischio di incendio comprende sei argomenti fondamentali:

- a. l'individuazione dei pericoli di incendio
- b. la descrizione del contesto e dell'ambiente in cui i pericoli sono inseriti
- c. la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio di incendio
- d. l'individuazione dei beni esposti al rischio di incendio
- e. la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio su occupanti, beni e ambiente
- f. l'individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

La valutazione del rischio di incendio è quindi la base per la costruzione delle misure di sicurezza da adottare nello specifico luogo di lavoro, che deve pertanto essere esercito in conformità alle condizioni descritte nell'analisi del rischio.

I controlli degli ambienti di lavoro devono verificare il mantenimento delle condizioni analizzate nella valutazione del rischio di incendio, quali, ad esempio:

- Verifica che i passaggi, i corridoi, le scale e tutte le vie d'esodo siano fruibili e liberi da ostruzioni e da pericoli
- Verifica del funzionamento dei dispositivi di apertura delle porte
- Verifica del funzionamento dei dispositivi di autochiusura delle porte tagliafuoco
- Verifica del mantenimento delle condizioni di esercizio degli impianti e delle fonti di rischio
- Verifica del rispetto dei limiti quantitativi e della corretta ubicazione di sostanze infiammabili e materiali combustibili
- Verifica degli accessi al luogo di lavoro

Il mantenimento delle condizioni di esercizio secondo quanto previsto nella valutazione del rischio di incendio è fondamentale per mantenere un adeguato livello di sicurezza dell'attività e per garantire l'efficacia delle misure di sicurezza progettate ed adottate.

3.1.3 La segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro

Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano

rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII.

Estratto da d.lg.s. 81/2008

La segnaletica di sicurezza pertanto contribuisce alla prevenzione degli incendi, fornendo indicazioni su divieti, rischi ed obblighi derivanti dalla valutazione del rischio di incendio.

Segnali di Divieto



Segnali di Avvertimento



Segnali di Prescrizione



3.1.4 I controlli e la manutenzione

Nella gestione della sicurezza antincendio particolare importanza rivestono i controlli e la manutenzione, che possiamo suddividere nei due ambiti:

- manutenzione degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, esclusi i presidi

antincendio;

- controlli e manutenzione dei presidi antincendio (sistemi, impianti e attrezzature di protezione incendio)

Gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio sono, ad esempio, gli impianti elettrici, gli impianti di processo, gli impianti di trasporto e utilizzo di sostanze liquide e gassose infiammabili, gli impianti di protezione attiva. La manutenzione di tali impianti, unitamente alla realizzazione a regola d'arte, garantisce il corretto funzionamento degli stessi e la riduzione del rischio ad un livello accettabile, corrispondente al corretto funzionamento. La manutenzione deve essere eseguita secondo le disposizioni vigenti, le norme volontarie applicate e i manuali d'uso e manutenzione forniti dal costruttore/installatore.

I controlli e la manutenzione dei presidi antincendio sono regolati dal D.M. 1/9/2021.

Sono presidi antincendio gli impianti, le attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, quali, estintori, reti di idranti, impianti automatici di spegnimento e controllo dell'incendio, impianti di rivelazione e allarme incendio, porte e finestre apribili resistenti al fuoco.

Il datore di lavoro è responsabile dell'effettuazione di controlli e manutenzione sui presidi antincendio al fine di garantirne la costante efficienza e il regolare funzionamento.

Gli interventi di manutenzione e i controlli sui presidi antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I al D.M. 1.09.2021. Il decreto medesimo prevede che la manutenzione dei presidi antincendio debba essere effettuata da tecnici manutentori qualificati, che hanno seguito uno specifico percorso di formazione e superato un esame presso una commissione formata da dirigenti e funzionari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La manutenzione è definita come "operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio".

Il decreto definisce anche il controllo periodico (insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio) e la sorveglianza (insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni).

Oltre all'attività di controllo periodico e alla manutenzione, quindi, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

Si riporta nella pagina seguente un possibile schema da utilizzare per la sorveglianza degli estintori.

Identificativo Estintore (N. e posizione/ubicazione)				
Verifiche da effettuare	ESITO [*] (OK/KO)	Data/Firma	Data/ Firma	Data/Firma
a) l'estintore sia presente;				
b) l'estintore sia collocato nel luogo previsto nella planimetria;				
c) l'estintore sia segnalato con apposito cartello;				
d) il cartello sia visibile e non sbiadito o deteriorato (danneggiato, imbrattato);				
e) l'accesso all'estintore sia libero da ostacoli;				
f) l'estintore sia immediatamente utilizzabile;				
g) l'estintore portatile non sia collocato a pavimento;				
h) l'estintore sia integro e non sia danneggiato;				
i) l'estintore sia installato a muro con supporto di sostegno (gancio) saldamente ancorato o l'estintore sia posizionato su apposito sostegno;				
j) il sigillo di sicurezza sia integro per determinare che l'estintore non sia stato usato o manomesso;				
k) le informazioni riportate sull'etichetta dell'estintore siano leggibili come anche le marcature assicurandosi che il testo sia in italiano; Nella posizione di installazione dell'estintore (agganciato alla parete o posato su apposito sostegno) l'etichetta, contenente le istruzioni d'uso, deve essere rivolta in modo che gli occupanti possano avere piena visione della medesima, ad esempio non deve essere rivolta verso la parete).				
l) l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore compreso nei limiti di funzionamento (ad esempio la lancetta sia all'interno del campo verde);				
m) le informazioni che riguardano le attività di manutenzione svolte siano disponibili (ad esempio il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio) e che non sia stata superata la data per le attività previste.				
[*]In caso di verifiche negative ripristinare le condizioni di servizio previste e, se ciò non fosse possibile, segnalare e richiedere il ripristino dell'anomalia al tecnico manutentore qualificato.				

3.1.5 Il piano di emergenza

a) Procedure di emergenza

Il datore di lavoro, mediante la valutazione del rischio incendio, effettua un'analisi specifica dell'attività finalizzata all'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi di incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti (sia lavoratori sia persone presenti ad altro titolo nel luogo di lavoro, ad esempio uffici aperti al pubblico), i beni e l'ambiente. Da questa analisi scaturiscono gli scenari di incendio sulla base dei quali deve essere sviluppata ed implementata la pianificazione di risposta all'emergenza. Oltre agli scenari di incendio, il datore di lavoro provvede anche alla pianificazione dell'emergenza in risposta ad altri eventi emergenziali credibili, quali, ad esempio, terremoto, alluvione, allarme bomba. Infine, dal documento di valutazione di tutti i rischi, potrebbero scaturire altri eventi emergenziali per i quali risulta necessario effettuare la pianificazione di emergenza (rottura di impianti di processo con dispersione di fluidi o sostanze pericolose, sistemi in pressione, ...). Pertanto, nella pianificazione dell'emergenza agli addetti antincendio vengono affidati compiti ed incarichi, dettagliati nel Piano di Emergenza e declinati secondo la tipologia di attività presso cui operano, che, in caso di incendio, possono generalizzarsi nelle procedure di emergenza di seguito elencate:

- avvisare dell'emergenza in atto e recarsi sul posto e valutarne l'entità;
- verificare l'allarme ricevuto (se da occupante, se da impianto di rivelazione e allarme incendio);
- individuare gli ambiti coinvolti nell'emergenza incendio;
- tentare lo spegnimento con estintori se trattasi di principio di incendio;
- nel caso in cui non si riesca a domare l'incendio, avviare e coordinare la procedura di evacuazione;
- avvisare gli addetti alle chiamate di emergenza e i soccorsi esterni, ricordando di fornire ai Vigili del fuoco le seguenti informazioni:
 - nome e indirizzo dell'attività
 - tipologia dell'emergenza e gravità
 - eventuale presenza di infortunati
 - eventuali materiali e/o sostanze pericolosi presenti
 - informazioni su accesso e vie preferenziali per raggiungere il sito
- messa in sicurezza impianti tecnologici e impianti di processo (disalimentazione utenze elettriche, gas, ecc, ...);
- isolare la zona per circoscrivere l'emergenza chiudendo le porte di accesso e quelle tra i compartimenti;
- prestare assistenza all'esodo per gli occupanti (indicazione delle uscite da percorrere, modalità di evacuazione, ...);
- prestare assistenza all'esodo per gli occupanti con specifiche necessità (non deambulanti, ipovedenti, affetti da ipoacusia, ...);
- supportare i soccorsi esterni fornendo tutte le informazioni necessarie al passaggio di consegne relativo alla gestione dell'emergenza ai soccorritori (informazioni essenziali, aree coinvolte dalla emergenza, occupanti eventualmente bloccati, occupanti feriti, ...).

- verificare che tutto il personale sia giunto nel punto di ritrovo;
- segnalare la fine dell'emergenza quando il pericolo scompare;
- accertarsi della sicurezza degli impianti e dei locali e disporre, qualora le condizioni di tutti i locali e processi siano tornate alla normalità, la ripresa dell'attività.

ALLEGATO II – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA

2.1 Generalità

1. In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:

- a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.

2. Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.

3. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l'aggiornamento deve prevedere l'informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell'emergenza.

2.2 Contenuti del piano di emergenza

1. I fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano di emergenza sono:

- a) le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
- b) le modalità di rivelazione e di diffusione dell'allarme incendio;
- c) il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- d) i lavoratori esposti a rischi particolari;
- e) il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell'evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
- f) il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

2. Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

- a) i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- b) i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
- e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;

f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.

3. Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:

a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;

b) l'ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;

c) l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;

d) l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;

e) l'ubicazione dei locali a rischio specifico;

f) l'ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;

g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

4. Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati.

5. In attuazione delle previsioni di specifiche norme e regole tecniche o per adottare più efficaci misure di gestione dell'emergenza in esito alla valutazione dei rischi, potrà essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.

6. È necessario evidenziare che gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.

Estratto da D.M. 2/9/2021

b) Procedure di allarme

La sorveglianza degli ambiti lavorativi da parte di tutti i lavoratori e, in particolare, dagli addetti antincendio, consente di individuare prontamente eventuali emergenze in atto.

Una corretta e sollecita procedura di allarme è la prima condizione per agevolare qualsiasi intervento delle squadre antincendio, pertanto ogni lavoratore o occupante deve sempre vigilare ed avvisare il personale preposto in caso di qualsivoglia emergenza, per far in modo che l'intervento risulti risolutivo e l'incendio non diventi incontrollabile.

In caso di incendio, le procedure di allarme prevedono, generalmente, quanto di seguito:

- mantenere la calma
- dare l'allarme secondo le indicazioni del piano di emergenza evitando di trasmettere stato di agitazione agli altri occupanti;
- prestare assistenza a chi dovesse trovarsi in difficoltà;
- attenersi, per ogni azione successiva, a quanto pianificato nel piano di emergenza.

c) Procedure di evacuazione

In relazione agli scenari emergenziali più severi e credibili, il datore di lavoro, oltre alla predisposizione del sistema d'esodo (cfr. punto 2.1.4), deve predisporre le procedure per consentire l'evacuazione dell'attività. Gli addetti antincendio svolgono un ruolo fondamentale assicurando e sovrintendendo il corretto svolgimento delle procedure di evacuazione.

Le procedure di evacuazione, generalmente, prevedono le seguenti azioni/attività da parte degli addetti antincendio:

- sorvegliano la corretta evacuazione delle persone;
- si accertano che nessun occupante abbia problemi a raggiungere l'uscita;
- assistono le persone con specifiche necessità (disabili, ...) fino al raggiungimento del punto di raccolta;
- si accertano della fruibilità delle uscite di sicurezza;
- riuniscono gli occupanti presso il punto di raccolta;
- verificano, tramite appello dei presenti, che tutti gli occupanti abbiano raggiunto il luogo sicuro.
- verificano che tutte le persone presso il luogo di raccolta rimangano nelle aree prestabilite fino al termine dell'emergenza o fino a nuovo ordine da parte della squadra d'emergenza o dei soccorritori

Tutte le precedenti procedure devono essere adeguatamente implementate e testate durante la preparazione all'emergenza i cui adempimenti minimi sono riportati nella tabella seguente, estratta dal DM 3/8/2015.

Livello di prestazione	Preparazione all'emergenza
I	<p>La preparazione all'emergenza può essere limitata all'informazione al personale ed agli occupanti sui comportamenti da tenere. Essa deve comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • istruzioni per la chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; • istruzioni di primo intervento antincendio, attraverso: <ul style="list-style-type: none"> ○ azioni del responsabile dell'attività in rapporto alle squadre di soccorso; ○ azioni degli eventuali addetti antincendio in riferimento alla lotta antincendio ed all'esodo, ivi compreso l'impiego di dispositivi di protezione ed attrezzature; • azioni per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; • istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche per mezzo di idonea segnaletica; • istruzioni generali per prestare assistenza agli occupanti con specifiche necessità; • istruzioni specifiche per prestare assistenza agli occupanti con specifiche necessità, in caso di presenza non occasionale; • Istruzioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza dopo l'emergenza.
II, III	<p>La preparazione all'emergenza deve prevedere le procedure per la gestione dell'emergenza. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procedure di allarme: modalità di allarme, informazione agli occupanti, modalità di diffusione • dell'ordine di evacuazione; • procedure di attivazione del centro di gestione delle emergenze, se previsto; • procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso pubblico: devono essere chiaramente definite le modalità e strumenti di comunicazione tra gli addetti del servizio antincendio e il centro di gestione dell'emergenza, ove previsto, individuate le modalità di chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire alle squadre di soccorso; • procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere le azioni della squadra antincendio per lo spegnimento di un principio di incendio, per l'assistenza degli occupanti nella evacuazione, per la messa in sicurezza delle

	<p>apparecchiature o impianti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • procedure per l'esodo degli occupanti e le azioni di facilitazione dell'esodo; • procedure per assistere occupanti con ridotte o impedito capacità motorie, sensoriali e cognitive o con specifiche necessità; • procedure di messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti: in funzione della tipologia di impianto e della natura dell'attività, occorre definire apposite sequenze e operazioni per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti; • procedure di ripristino delle condizioni di sicurezza al termine dell'emergenza: in funzione della complessità della struttura devono essere definite le modalità con le quali garantire il rientro in condizioni di sicurezza degli occupanti ed il ripristino dei processi ordinari dell'attività.
--	---

Estratto da D.M. 3/8/2015

Il livello di prestazione della gestione della sicurezza antincendio è stabilito in fase di valutazione del rischio. I livelli di prestazione della gestione della sicurezza antincendio sono 3, con complessità ed adempimenti crescenti all'aumentare del livello di prestazione.

Il datore di lavoro inoltre deve sempre individuare le particolari necessità delle persone con esigenze speciali e prevedere un'adeguata assistenza alle stesse, e indicare le misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie.

Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio

1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
2. Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.
3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC).

Estratto da D.M. 2/9/2021

4 MODULO 4: Esercitazioni pratiche

4.1 Estintori portatili

Una delle attrezzature antincendio più diffuse ed utilizzate per intervenire sui principi di incendio sono gli estintori portatili, particolarmente preziosi per la prontezza di impiego e la efficacia.

Nei piccoli incendi ed in caso di primo intervento può essere sufficiente l'utilizzo di uno o al massimo due estintori per domare il fuoco.

Per incendi più gravi l'utilizzo degli estintori può essere utile per impedire o rallentare la propagazione delle fiamme, in attesa dell'utilizzo di mezzi antincendio più potenti che hanno spesso tempi di approntamento più lunghi.

Per ciò che attiene alle caratteristiche degli estintori ed alla loro classificazione si rimanda a quanto già illustrato nel capitolo 2.1.7 del presente documento.



Le regole generali per l'utilizzo degli estintori portatili contro un incendio sono le seguenti:

- Azionare l'estintore alla giusta distanza dalla fiamma per colpire il focolare con la massima efficacia del getto, compatibilmente con l'intensità del calore emanata dalla fiamma stessa
- Dirigere il getto dell'agente estinguente alla base della fiamma
- Agire in progressione iniziando a dirigere il getto sulle fiamme più vicine per poi proseguire verso quelle più distanti
- Durante l'erogazione muovere leggermente a ventaglio l'estintore
- Se trattasi di incendio di liquido, operare in modo che il getto non causi proiezione del liquido che brucia al di fuori del recipiente; ciò potrebbe causare la propagazione dell'incendio
- Operare sempre sopra vento rispetto al focolare
- In caso di contemporaneo impiego di due o più estintori, gli operatori non devono mai operare in posizione contrapposta ma muoversi preferibilmente verso un'unica direzione o operare da posizioni che formino un angolo rispetto al fuoco non superiore a 90°, in

modo tale da non proiettare parti calde, fiamme o frammenti del materiale che brucia verso altri operatori

- Evitare di procedere su terreno cosparso di sostanze facilmente combustibili
- Operare a giusta distanza di sicurezza, esaminando quali potrebbero essere gli sviluppi dell'incendio e il percorso di propagazione più probabile delle fiamme
- Indossare i mezzi di protezione individuale prescritti
- Nell'utilizzo di estintori in locali chiusi assicurarsi ad una corda che consenta il recupero dell'operatore in caso di infortunio
- Non impiegare ascensori o altri mezzi meccanici per recarsi o scappare dal luogo dell'incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio e di soccorso
- Procedere verso il focolaio di incendio assumendo una posizione il più bassa possibile per sfuggire all'azione nociva dei fumi
- Prima di abbandonare il luogo dell'incendio verificare che il focolaio sia effettivamente spento e sia esclusa la possibilità di riaccensione
- Abbandonare il luogo dell'incendio, in particolare se al chiuso, non appena possibile

4.2 Idranti e naspi

4.2.1 Naspi antincendio

I naspi antincendio sono generalmente collocati all'interno degli edifici civili, quali scuole, alberghi, case di riposo, ospedali, università, uffici, cinema, centri commerciali. Essi possono essere utilizzati facilmente e servono per poter intervenire su un incendio che si sta sviluppando all'interno di un locale al fine di controllarne manualmente la crescita dell'incendio e, se possibile, estinguerlo.

Generalmente i naspi sono posizionati in prossimità delle uscite di sicurezza, nei pressi dei locali da proteggere in modo che la loro posizione sia facilmente accessibile, oltre che ben segnalata. I naspi da incasso o da muro, sono posizionati all'interno di cassette denominate "cassette naspo", la tubazione deve essere già collegata sia al rubinetto, sia alla lancia. La cassetta deve avere un portello che possa essere aprirsi di almeno 170° per consentire lo srotolamento della tubazione in ogni direzione. Inoltre, la cassetta non deve presentare spigoli taglienti, che potrebbero rovinare gli strumenti presenti al suo interno, o ferire chi si trovasse a doverne fruire.

Nel seguito si riportano le operazioni da effettuare per il corretto utilizzo di un Naspo e la costruzione della relativa condotta antincendio.



Manovra di utilizzo condotta o tubazione

(per questa manovra è necessario un solo operatore)

- a) L'operatore apre il portello metallico della cassetta, e movimentandolo gira il naspo lateralmente aprendolo a compasso.
- b) Apre la saracinesca a leva o rubinetto per mettere in pressione la tubazione del naspo.
- c) Impugna la tubazione con la mano destra in prossimità della lancia e con l'altra mano poco più in avanti sulla lancia e si dirige verso l'incendio mantenendo la tubazione sul lato della mano destra (la tubazione seguirà automaticamente l'operatore).
- d) Arrivato alla distanza utile per la gittata dell'acqua in uscita dal bocchello della lancia (mt. 5/6) si ferma in posizione di sicurezza e apre la leva della lancia, ovvero fa ruotare la ghiera della parte finale della lancia per la sua apertura.



4.2.2 Utilizzo di cassetta idrante antincendio e costruzione di una condotta antincendio

Le cassette antincendio o idranti sono generalmente installate a protezione di attività produttive. Sono generalmente installate a muro, ma possono essere anche installate in opportuni piedistalli quando a protezione di luoghi all'aperto (ad esempio nei campeggi). Sono costituite da cassetta in acciaio, rubinetto idrante, lancia e tubazione antincendio flessibile. Nella posizione di riposo la manichetta deve essere collegata al rubinetto idrante da una estremità, mentre l'altra estremità deve essere collegata alla lancia, come nella figura.

I tubi di mandata delle reti idranti possono avere diametro da 45 e 70 mm. Sono riposti nelle cassette antincendio avvolti in doppio per facilitarne lo stendimento e il successivo utilizzo da parte degli operatori

Nella distesa delle tubazioni, il raccordo maschio deve essere diretto verso l'incendio. La lancia ha raccordo femmina.

Le indicazioni riportate nella presente procedura riguardano l'utilizzo della tubazione flessibile da mm.45 presente nella cassetta idranti.



Manovra di allaccio condotta e stendimento tubazione cassetta idrante UNI 45

(manovra da eseguirsi con n.1 operatore)

a) L'operatore apre il portello metallico della cassetta, ovvero se il portello è in policarbonato lo rompe, di seguito prende la tubazione già avvolta e avvita all'idrante e la appoggia a terra orizzontalmente.

b) Impugna la lancia con mano destra in prossimità della leva di chiusura verificando che sia in posizione di chiuso, con l'altra mano poco più in avanti dirigendosi verso l'incendio mantenendo la tubazione sul lato della mano destra (la tubazione seguirà automaticamente l'operatore).



c) Ad avvenuta completa estensione della tubazione, girandosi indietro, si accerta che la condotta non abbia spire tali da determinarne delle strozzature (se del caso ruota la tubazione) e tornando verso la cassetta idranti, aziona la valvola per mettere in pressione la tubazione.



d) Dopo aver verificato che la condotta risulti "piena" ed in pressione, torna verso la lancia e aziona la leva di apertura modulando fra getto pieno e getto frazionato a seconda delle necessità delle operazioni di spegnimento.



4.2.3 Attacco di mandata per Motopompa o Autopompa

L'attacco di mandata è un dispositivo collegato alla rete idranti al fine di poter alimentare, in emergenza, l'impianto mediante un'autopompa dei Vigili del Fuoco (APS, APB).

E' composto dai seguenti componenti:

Saracinesca: in ottone o in ghisa, è la parte fondamentale per la costruzione del gruppo ed è dimensionalmente proporzionata ad esso;


Valvola di non ritorno o "Valvola a Clapet": in ottone o in ghisa, permette che l'acqua immessa nel gruppo autopompa vada in una sola direzione, cioè quella della freccia stampata sul corpo della suddetta (verso l'alimentazione dell'impianto);

Valvola di Sicurezza: realizzata in ottone, serve ad impedire durante le manovre d'immissione dell'acqua nell'anello idrico antincendio, il verificarsi di sovrappressioni che potrebbero danneggiarlo irreparabilmente. L'acqua in eccesso viene scaricata velocemente attraverso la bocca della valvola e deve essere convogliata in apposito scarico onde evitare allagamenti;

Rubinetti Idrante con "Attacco Femmina Girello": l'attacco di mandata è fornito con attacco femmina UNI 70, in modo da poter essere collegato ai mezzi dei Vigili del Fuoco.

Gli attacchi di mandata per autopompa devono essere installati in modo da garantire un agevole utilizzo, ed in particolare:

1. L'attacco deve essere collocato in posizione facilmente raggiungibile, accessibile ai mezzi dei vigili del Fuoco (APS, APB) in modo agevole e sicuro, anche durante l'incendio; il suo collegamento deve essere agevole, in modo da non provocare strozzature nella tubazione flessibile di adduzione;
2. Se è posto sottosuolo, il pozzetto deve essere apribile senza difficoltà ed il collegamento delle tubazioni flessibili agevole;
3. Lo scarico della sovrappressione deve essere posizionato in maniera da non investire l'operatore durante il suo utilizzo;
4. Gli attacchi devono essere protetti da urti o altri danni meccanici e dal gelo;
5. Il sistema deve essere ancorato stabilmente al suolo o ai fabbricati;
6. Gli attacchi devono essere contrassegnati per consentire la immediata individuazione dell'impianto che alimentano, possibilmente all'ingresso dell'area e/o in zone facilmente individuabili, segnalati mediante cartelli indicanti la specificazione del tipo di impianto.




4.3 Dispositivi di protezione per le vie respiratorie

4.3.1 Classificazione DPI per protezione delle vie respiratorie

I DPI delle vie respiratorie, definiti anche Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie (APVR), sono dispositivi destinati a proteggere l'apparato respiratorio dall'inalazione di inquinanti in sospensione nell'aria (cioè particelle, vapori e gas) o da insufficienza di ossigeno.

È importante scegliere il tipo corretto di APVR fra i molti disponibili e conformi ai requisiti delle specifiche norme. L'uso di un tipo errato può essere pericoloso. È altresì importante che tutte le persone, per le quali si rende necessario il ricorso ad un APVR, siano adeguatamente addestrate, istruite al suo uso ed eventualmente sottoposte ad esame medico.

Gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie sono distinti in due grandi categorie: respiratori isolanti e respiratori a filtro, che filtrano l'aria presente nell'ambiente d'uso della maschera.



I respiratori isolanti devono essere utilizzati nelle seguenti condizioni:

- percentuale di ossigeno inferiore valore stabilito dal CEN del 17%
- concentrazione dei contaminanti superiore ai limiti di utilizzo dei respiratori a filtro
- presenza di gas/vapori con scarse proprietà di avvertimento (sostanza inodore o con soglia olfattiva maggiore del TLV/TWA), se non si conosce la natura e/o la concentrazione dei contaminanti.

Gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie sono tutti classificati come DPI di III Categoria, per questo motivo deve essere previsto un corso di formazione ed addestramento per il loro corretto uso.

Gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie di cui parliamo nel seguito sono utilizzati tramite una maschera, su cui si innestano i filtri (respiratori a filtro) oppure le tubazioni di connessione con la riserva di gas respirabile (respiratori isolanti).

4.3.2 Respiratori a filtro

L'aria passa attraverso un filtro per essere purificata e trattenere gli inquinanti. In base alla tipologia di inquinante i respiratori a filtro si dividono in:

- **Respiratori antipolvere:** per la protezione da polveri, fibre, fumi e nebbie
- **Respiratori antigas:** per la protezione da gas e vapori
- **Respiratori combinati:** per la protezione da gas, vapori e polveri

I filtri dei respiratori antipolvere sono costituiti materiale filtrante di varia natura in grado di trattenere particelle di diametro variabile in funzione della sua porosità.

efficienza	Classe antipolvere	Classe e marcatura apparecchio	Efficienza filtrante totale minima	Protezione da:
BASSA EFFICIENZA	filtri P1	Respiratori FFP1 THP1, TMP1	78%	polveri/aerosol nocivi
MEDIA EFFICIENZA	filtri P2	Respiratori FFP2, THP2, TMP2	92%	polveri/fumi/aerosol a bassa tossicità
ALTA EFFICIENZA	filtri P3	Respiratori FFP3, THP3, TMP3	98%	polveri/fumi/aerosol tossici

THP: Elettrorespiratore a filtro antipolvere con cappuccio/elmetto

TMP: Elettrorespiratore a filtro antipolvere con maschera

I filtri per gas e vapori sono realizzati con carbone attivo trattato in grado di trattenere specifiche famiglie di composti chimici per assorbimento chimico o fisico.

Poiché con le maschere a filtro vengono fermate le particelle nocive, ma si respira comunque l'aria ambiente, le stesse non possono essere utilizzate quando la percentuale d'ossigeno presente nell'aria è inferiore al 17 % ÷ 19% e quindi, in generale, negli ambienti chiusi.

4.3.3 Respiratori isolanti

I respiratori isolanti, invece, sono apparecchi per la respirazione che, isolando completamente l'operatore dall'ambiente esterno, rappresentano il mezzo protettivo più sicuro. In particolare, per procedere ad operazioni di salvataggio e d'emergenza in genere in ambienti contaminati, gli autorespiratori che garantiscono anche una maggiore mobilità sono i più indicati.

Essi si dividono in:

- **A circuito chiuso:** isolano completamente l'operatore dall'ambiente esterno non permettendo alcuno scambio: l'aria espirata ricca d'anidride carbonica attraversa una cartuccia depuratrice, carica di sostanze alcaline, che fissa il CO₂ e il vapore acqueo. L'aria giunge al sacco polmone dove affluisce, attraverso dispositivi di riduzione e di dosaggio automatico d'ossigeno proveniente dalla riserva (bombola da 2 Litri a 200 bar e dosatura costante di 1,5 L/min); la miscela gassosa dal sacco polmone è raffreddata da una capsula di ghiaccio secco o normale, prima di essere aspirata dall'operatore e successivamente rimessa in circolo. L'autonomia di questo A.R. può arrivare alle 4 ore circa, quindi utile per lunghe autonomie, esempio gallerie. Il peso complessivo è di circa 13 Kg. Notevoli i costi di manutenzione, nonché il costo dell'intero A.R. Circa € 7000.;





- **A circuito aperto:** isola completamente l'operatore, che viene alimentato a mezzo di riserva d'aria (bombola), scaricando in ambiente (espirazione). L'aria proveniente dalla bombola giunge al riduttore di pressione dove è ridotta ad una pressione costante di circa 6 – 9 bar. Dal riduttore di pressione l'aria passa all'erogatore che alimenterà la maschera, scaricando in ambiente esterno tramite la valvola d'esalazione. Durante il funzionamento, la pressione della bombola decresce; quando si avvicina al valore di riserva, entra in funzione il segnalatore acustico emettendo un sibilo. Una valvola di sicurezza garantisce l'apparecchio da qualsiasi anomalia del circuito. L'autorespiratore a ciclo aperto è costituito da
 - Una **Bombola** in acciaio a fusione unica (200 bar) o composito, con capacità di 7 Litri, dotata di valvola di chiusura in ottone cromato, caricata a 300 bar e contenente aria compressa, con la calotta verniciata a spicchi alternati bianchi e neri secondo le norme vigenti.
 - Uno **Schienalino o Supporto Anatomico** per il fissaggio della bombola, corredato da una fascia per il fissaggio della bombola, dalle bardature per l'indossamento e dall'alloggiamento del riduttore di pressione.
 - Un **Gruppo Riduttore di Pressione**, che è il primo stadio di riduzione dove ha sede il raccordo filettato per l'attacco del gruppo alla bombola e ha lo scopo di ridurre la pressione di 200-300 bar (bombola) a 6-9 bar di media pressione.
 - Un **gruppo maschera/erogatore**, normalmente con funzionamento a sovrappressione.



4.4 Presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza

Il modulo pratico del corso per addetti antincendio deve comprendere anche la visione del registro antincendio e un'esercitazione sull'attività di sorveglianza. Per la trattazione fare riferimento al punto 3.1.